

Aviva *Prospettiva Plus*



Contratto di Assicurazione
a Vita Intera a Premi Ricorrenti
a Prestazioni Rivalutabili

IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO, CONTENENTE:

- Scheda Sintetica;
- Nota Informativa;
- Condizioni di Assicurazione comprensive di:
Regolamento della Gestione Interna Separata "Gestione Forme Individuali LIFIN";
- Glossario;
- Informativa sulla Privacy e sulle Tecniche di Comunicazione a Distanza;
- Modulo di Proposta-Certificato.

DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA-CERTIFICATO.

**PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE
LA SCHEDA SINTETICA E LA NOTA INFORMATIVA**

1. SCHEDA SINTETICA

AVIVA PROSPECTIVA PLUS (Tariffa V10S)

La presente Scheda Sintetica è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.

La presente Scheda Sintetica è volta a fornire al Contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel Contratto e deve essere letta congiuntamente alla Nota Informativa.

1. INFORMAZIONI GENERALI

1.a) IMPRESA DI ASSICURAZIONE

Aviva Life S.p.A. Compagnia del Gruppo AVIVA Plc (di seguito Gruppo AVIVA).

1.b) INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL'IMPRESA

In base all'ultimo bilancio approvato, l'ammontare del patrimonio netto di Aviva Life S.p.A. è pari ad Euro 37.720.534,00 di cui il Capitale Sociale ammonta ad Euro 25.480.080,00 e le Riserve patrimoniali ad Euro 12.240.454,00.

L'Indice di solvibilità dell'Impresa riferito alla gestione vita è pari a 149,18%.

L'Indice di solvibilità dell'Impresa di Assicurazione rappresenta il rapporto tra l'ammontare del Margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del Margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

1.c) DENOMINAZIONE DEL CONTRATTO

AVIVA PROSPECTIVA PLUS (Tariffa V10S)

1.d) TIPOLOGIA DEL CONTRATTO

Vita intera a premi ricorrenti. Le prestazioni assicurate dal presente Contratto sono contrattualmente garantite dall'Impresa e si rivalutano annualmente in base al rendimento di una Gestione Interna Separata di attivi, denominata "GESTIONE FORME INDIVIDUALI LIFIN".

1.e) DURATA

La durata del Contratto è vitalizia, vale a dire coincide con la vita dell'Assicurato.

La durata pagamento premi non può essere inferiore a 10 anni.

È possibile esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla Data di Decorrenza.

Tale Contratto non prevede una scadenza ad una data prestabilita, ma il capitale maturato resta investito alle medesime condizioni finché il Contraente non decide di chiederne la liquidazione o l'Assicurato decede. Questa caratteristica consente al Contraente di non definire una durata contrattuale a priori.

1.f) PAGAMENTO DEI PREMI

Il Contratto è a premi ricorrenti con possibilità di versamenti aggiuntivi.

Il premio ricorrente si può versare in un'unica soluzione annuale o con frazionamento mensile.

Il premio ricorrente deve essere compreso tra i seguenti importi:

- in caso di frequenza di pagamento annuale, tra un minimo di Euro 1.200,00 ed un massimo di Euro 6.000,00;
- in caso di frequenza di pagamento mensile, tra un minimo di Euro 100,00 ed un massimo di Euro 500,00.

L'importo minimo dei versamenti aggiuntivi è pari ad Euro 100,00.

2. CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO

Con il presente Contratto, il Contraente ha la possibilità di investire i Premi versati in una Gestione Interna Separata dell'Impresa. A fronte di questo investimento l'Impresa garantisce un rendimento minimo annuo ed il consolidamento del capitale rivalutato annualmente. La rivalutazione annuale infatti si consolida al capitale assicurato e resta acquisita in via definitiva a favore del Contraente.

Il Contraente, corrisposta per intero la prima annualità di premio, ha la possibilità di sospendere il pagamento dei premi e di riprendere il versamento senza obbligo di recuperare le rate scadute.

In caso di decesso dell'Assicurato, ai Beneficiari verrà liquidato il capitale assicurato rivalutato.

Il Contratto prevede anche la possibilità di convertire il valore di Riscatto totale in una delle tipologie di rendita rivalutabile previste dalle Condizioni di Assicurazione.

Una parte dei premi ricorrenti versati e degli eventuali versamenti aggiuntivi viene trattenuta dall'Impresa per far fronte ai costi del Contratto, e pertanto tale parte non concorre alla formazione del capitale assicurato.

Per maggiori informazioni relative allo sviluppo delle prestazioni ed al corrispondente valore di riscatto e per una migliore comprensione del meccanismo di partecipazione agli utili, si rimanda al Progetto Esemplificativo riportato nella Sezione E della Nota Informativa.

L'Impresa consegna al Contraente il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il Contraente è informato che il Contratto è concluso.

3. PRESTAZIONI ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE

Il Contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

a) Prestazione in caso di decesso

In caso di decesso dell'Assicurato, in qualsiasi epoca esso avvenga, è previsto il pagamento del capitale caso morte ai Beneficiari designati dal Contraente nella Proposta-Certificato.

b) Opzioni Contrattuali

- Opzione da valore di riscatto in rendita vitalizia rivalutabile: prevede la conversione del valore di riscatto totale in una rendita vitalizia rivalutabile pagabile fino a che l'Assicurato è in vita.
- Opzione da valore di riscatto in rendita certa e poi vitalizia rivalutabile: prevede la conversione del valore di riscatto totale in una rendita pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni e successivamente fino a che l'Assicurato è in vita.
- Opzione da valore di riscatto in rendita reversibile rivalutabile: prevede la conversione del valore di riscatto totale in una rendita vitalizia pagabile fino al decesso dell'Assicurato e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, a favore di una seconda persona designata fino a che questa è in vita.

La rivalutazione minima annua garantita dall'Impresa sui premi versati (Tasso minimo garantito), per i primi cinque anni dalla Data di Decorrenza, è pari al 1,50%, indipendentemente dal rendimento annuo della Gestione Interna Separata.

L'Impresa si riserva di variare detto tasso, fermo restando il rispetto delle disposizioni ISVAP in materia di tassi massimi di interesse applicabili ai Contratti di Assicurazione sulla Vita.

In ogni caso, il nuovo Tasso minimo garantito non potrà essere inferiore al tasso massimo applicabile in base alle disposizioni ISVAP diminuito dell'1,00%.

Inoltre, il nuovo tasso non potrà avere applicazione retroattiva con riferimento al periodo del Contratto già trascorso, quindi avrà effetto solo sulle "quote" di capitale derivanti da ciascun versamento effettuato in seguito all'entrata in vigore della variazione del Tasso minimo garantito.

La rivalutazione attribuita al Capitale assicurato, sia essa pari o superiore al Tasso minimo garantito, si consolida al Capitale assicurato precedente e resta acquisita in via definitiva a favore del Contraente.

L'interruzione del Contratto, attuata con la richiesta di riscatto totale, potrebbe comportare una diminuzione dei risultati economici previsti ed il non pieno recupero dei Premi versati.

Maggiori informazioni sono fornite nella sezione B della Nota Informativa.

In ogni caso, le coperture assicurative ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dall'Articolo 3 "PRESTAZIONI DEL CONTRATTO", dall'Art. 14 "OPZIONI CONTRATTUALI" e dal punto 3.1 "CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE" delle Condizioni di Assicurazione.

4. COSTI

L'Impresa, al fine di svolgere l'attività di collocamento e di gestione dei Contratti e di incasso dei premi, **preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate nella sezione C della Nota Informativa.**

I costi prelevati sui premi e quelli prelevati dalla Gestione Interna Separata riducono l'ammontare delle prestazioni.

Per fornire un'indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul Contratto viene di seguito riportato, l'indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo" che indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il tasso di rendimento del Contratto rispetto a quello di una analoga operazione che non fosse gravata da costi.

Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su parametri prefissati.

Il Costo percentuale medio annuo in caso di riscatto nei primi anni di durata dell'operazione assicurativa può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno.

Gestione Interna Separata "GESTIONE FORME INDIVIDUALI LIFIN"

IPOTESI ADOTTATE

Premio Ricorrente: 1.500,00

Età e sesso: Qualunque

Durata: Vita Intera

DURATA DELL'OPERAZIONE ASSICURATIVA	COSTO PERCENTUALE MEDIO ANNUO
5	2,12%
10	1,60%
15	1,40%
20	1,30%
25	1,24%

Il "Costo percentuale medio annuo" in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno, per l'applicazione delle penali di riscatto previste.

5. ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RENDIMENTO DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA

In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla Gestione Interna Separata "GESTIONE FORME INDIVIDUALI LIFIN" negli ultimi 5 anni ed il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto ai Contraenti. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di stato e con l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.

ANNO	RENDIMENTO REALIZZATO DALLA "GESTIONE FORME INDIVIDUALI LIFIN"	RENDIMENTO MINIMO RICONOSCIUTO AL CONTRAENTE	RENDIMENTO MEDIO DEI TITOLI DI STATO E DELLE OBBLIGAZIONI	TASSO DI INFLAZIONE
2007	4,34%	3,34%	4,41%	1,70%
2008	4,34%	3,34%	4,46%	3,23%
2009	3,78%	2,78%	3,54%	0,75%
2010	4,02%	3,02%	3,35%	1,55%
2011	3,85%	2,85%	4,89%	2,73%

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.


6. DIRITTO DI RIPENSAMENTO

Il Contraente ha la facoltà di recedere dal Contratto. Per le relative modalità leggere la sezione D della Nota Informativa.

* * * * *

Aviva Life S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda Sintetica.

**Il Rappresentante Legale
ANDREA BATTISTA**



Data ultimo aggiornamento: 31 ottobre 2012.

2. NOTA INFORMATIVA

AVIVA PROSPECTIVA PLUS

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

Il Contraente deve prendere visione della Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del Contratto.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. INFORMAZIONI GENERALI

Aviva Life S.p.A, Impresa del Gruppo AVIVA, ha sede legale e direzione generale in Via A. Scarsellini n. 14 – 20161 Milano – Italia.

Numero di telefono: 02/27751 - sito internet: www.avivaitalia.it -

Indirizzo di posta elettronica:

- per informazioni di carattere generale: assunzione_vita@avivaitalia.it
- per informazioni relative alle liquidazioni: liquidazioni_vita@avivaitalia.it

AVIVA Life S.p.A è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto Ministeriale N. 19305 del 31/3/1992 (Gazzetta Ufficiale n. 82 del 07/04/1992).

Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00081. Iscrizione all'albo dei gruppi assicurativi n. 038.00008.

B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE

2. PRESTAZIONI ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE

Le prestazioni assicurative, indicate di seguito, sono operanti per tutta la Durata del Contratto.

Nell'ambito della terminologia utilizzata dal presente Fascicolo si intende per:

- Durata del Contratto, il periodo di tempo durante il quale sono operanti le prestazioni assicurate; la Durata del Contratto è vitalizia, vale a dire commisurata alla vita dell'Assicurato.
- per durata pagamento premi si intende invece il periodo di versamento dei premi espresso in numero di anni che viene scelto dal Contraente alla sottoscrizione della Proposta-Certificato; la durata pagamento premi non può essere inferiore a dieci anni.

L'Impresa a fronte del versamento di premi ricorrenti e di eventuali versamenti aggiuntivi si impegna a corrispondere una prestazione in caso di decesso dell'Assicurato, in qualsiasi epoca esso avvenga.

Una parte dei premi ricorrenti versati e degli eventuali versamenti aggiuntivi viene trattenuta dall'Impresa per far fronte ai costi del Contratto e pertanto tale parte non concorre alla formazione del capitale assicurato.

Il capitale assicurato è costituito dalla somma delle "quote" di capitale acquisite progressivamente con i versamenti dei premi ricorrenti e degli eventuali versamenti aggiuntivi effettuati dal Contraente.

L'ammontare di ciascuna "quota" di capitale derivante da ciascun versamento corrisponde quindi all'importo del premio versato al netto delle spese indicate al successivo punto 5.1.1 "COSTI GRAVANTI SUL PREMIO E SUI VERSAMENTI AGGIUNTIVI".

Di conseguenza il capitale liquidabile in caso di decesso dell'Assicurato, è risultato della capitalizzazione dei Premi versati al netto dei costi.

Per i primi cinque anni dalla Data di Decorrenza la rivalutazione minima annua garantita dall'Impresa (Tasso minimo garantito) è pari all'1,50%. Trascorso tale termine l'Impresa si riserva di variare detto tasso – fermo restando il rispetto delle disposizioni ISVAP in materia di tassi massimi di interesse applicabili ai Contratti di Assicurazione sulla Vita - previa comunicazione scritta da inviare al Contraente con un preavviso di almeno 60 giorni.

In ogni caso il nuovo tasso non potrà essere inferiore al tasso massimo applicabile sopra definito diminuito dell'1,00%. L'eventuale modifica avrà effetto solo sulle "quote" di capitale derivanti da ciascun versamento effettuato successivamente alla data di variazione.

Le rivalutazioni attribuite al Capitale assicurato, a fronte del Tasso minimo garantito dall'Impresa, si consolidano con il Capitale assicurato e restano acquisite in via definitiva a favore del Contraente.

2.1 PRESTAZIONE IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO

In caso di decesso dell'Assicurato l'Impresa garantisce il pagamento ai Beneficiari designati di un Capitale assicurato rivalutato all'anniversario della Data di Decorrenza che precede o coincide con la data di ricevimento della richiesta di liquidazione decesso, ulteriormente rivalutato.

Per maggiori informazioni relativamente alle prestazioni previste, si rimanda all'Art.3 "PRESTAZIONI DEL CONTRATTO" delle Condizioni di Assicurazione.

2.2 OPZIONI CONTRATTUALI – CONVERSIONE DEL VALORE DI RISCATTO IN RENDITA

Trascorso un anno dalla Data di Decorrenza, il Contraente ha la possibilità di richiedere di convertire il valore del Riscatto totale in una delle seguenti forme di rendita rivalutabili erogabili in modo posticipato:

- a) una rendita annua vitalizia pagabile fino a che l'assicurato sia in vita;
- a) una rendita annua vitalizia pagabile in modo certo nei primi cinque anni o dieci anni e, successivamente, fino a che l'assicurato sia in vita;
- a) una rendita annua vitalizia, su due teste, quella dell'assicurato (prima testa) e quella di un altro soggetto (seconda testa), pagabile fino al decesso dell'assicurato, e, successivamente, in misura totale o parziale fino a che sia in vita l'altro soggetto (seconda testa).

Per una descrizione più approfondita delle modalità di richiesta delle opzioni si rinvia all'Art.14 "OPZIONI CONTRATTUALI" delle Condizioni di Assicurazione.

3. PREMI

3.1 PREMI RICORRENTI

Il Contraente, al momento della sottoscrizione della Proposta-Certificato, sceglie l'importo del premio ricorrente e la frequenza di pagamento premi, che può essere annuale o mensile (senza applicazione di interessi di frazionamento).

Il pagamento del primo premio ricorrente o, nel caso di scelta di frazionamento mensile del premio, della prima rata, viene effettuato dal Contraente all'Impresa alla Data di Conclusione e viene quietanzato direttamente sulla Proposta-Certificato.

Il versamento delle rate di premio successive alla prima dovrà avvenire alle ricorrenze stabilite.

L'importo minimo del premio ricorrente è pari a:

- Euro 1.200,00 in caso di frequenza di pagamento annuale;
- Euro 100,00 in caso di frequenza di pagamento mensile.

L'importo massimo del premio ricorrente è pari a:

- Euro 6.000,00 in caso di frequenza di pagamento annuale;
- Euro 500,00 in caso di frequenza di pagamento mensile.

Il Contraente, può richiedere all'Impresa:

- almeno 60 giorni prima della ricorrenza annua, di modificare la frequenza pagamento premi prescelta;
- almeno 60 giorni prima della ricorrenza annua o mensile, di modificare l'importo del premio stabilito, in aumento o diminuzione, che comunque non può essere inferiore agli importi minimi di 1.200,00 Euro in caso di frequenza di pagamento premio annuale o 100,00 Euro in caso di frequenza di pagamento premio mensile.

La comunicazione di modifica della frequenza pagamento premi o di modifica dell'importo del premio deve essere inviata all'Impresa tramite il Soggetto Incaricato o con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Si rinvia all'Art. 8 PREMI RICORRENTI E VERSAMENTI AGGIUNTIVI delle Condizioni di Assicurazione per maggiori dettagli relativi ai limiti di importo massimo che possono essere movimentati in entrata nella Gestione Interna Separata.

Anche se frazionato in più rate, il premio della prima annualità deve essere corrisposto interamente per poter maturare il diritto di riscatto; in caso contrario il Contratto si risolve e le rate di premio pagate restano acquisite dall'Impresa.

Il Contraente ha la facoltà di richiedere la risoluzione anticipata del Contratto e la liquidazione del valore di riscatto pagata interamente la prima annualità di premio e non prima che sia trascorso un anno dalla Data di Decorrenza.

3.2 VERSAMENTI AGGIUNTIVI

Trascorso un anno dalla Data di Decorrenza e solo se il Contraente è in regola con il pagamento dei premi ricorrenti, è possibile integrare il Contratto con versamenti aggiuntivi di importo almeno pari a Euro 100,00. Nel caso in cui decida di effettuare versamenti aggiuntivi, il Contraente deve utilizzare il **Modulo Versamenti Aggiuntivi**.

3.3 PAGAMENTO DEI PREMI E DEI VERSAMENTI AGGIUNTIVI

Il pagamento dei premi ricorrenti deve essere effettuato mediante addebito automatico sul conto corrente del Contraente.

Ai fini dell'attestazione dell'avvenuto pagamento dei premi fa fede la documentazione contabile del competente Istituto di Credito.

Ai fini di non ostacolare la prosecuzione del rapporto, in caso di estinzione del conto corrente bancario del Contraente, l'Impresa provvederà ad indicare al Contraente possibili diverse modalità di pagamento del premio quali ad esempio nuova delega RID o bonifico bancario.

Il pagamento degli eventuali versamenti aggiuntivi deve essere effettuato con versamento contestuale alla sottoscrizione del **Modulo per Versamenti Aggiuntivi** presso il Soggetto Incaricato e viene quietanzato direttamente sul Modulo.

Non è ammesso il pagamento dei Premi versati in contanti.

4. MODALITÀ DI CALCOLO E DI ASSEGNAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE AGLI UTILI

Ad ogni anniversario della Data di Decorrenza l'Impresa riconosce una rivalutazione delle somme assicurate, sotto forma di prestazione aggiuntiva, determinata nella misura e secondo le modalità contenute nel punto 3.1 "CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE" riportato in calce alle Condizioni di Assicurazione.

L'importo relativo alle rivalutazioni attribuite ad ogni anniversario della Data di Decorrenza si consolida anno per anno al capitale in vigore all'anniversario precedente e resta acquisito in via definitiva a favore del Contraente. Segue, in particolare, che ciascuna rivalutazione viene applicata al capitale comprensivo degli aumenti derivanti da eventuali precedenti rivalutazioni.

Il presente Contratto è collegato alla Gestione Interna Separata "Gestione Forme Individuali LIFIN". Maggiori dettagli relativi alla Gestione Interna Separata sono riportati nel regolamento della stessa che forma parte integrante delle Condizioni di assicurazione.

Per maggiori informazioni relative agli effetti del meccanismo di rivalutazione delle prestazioni, si rinvia alla Sezione F contenente il Progetto esemplificativo di sviluppo delle prestazioni assicurate e dei valori di riscatto.

L'Impresa consegna al Contraente, per il tramite del Soggetto Incaricato, il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi nel momento in cui il Contraente è informato che il Contratto è concluso.

C. INFORMAZIONI SU COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE

5. COSTI

5.1 COSTI GRAVANTI DIRETTAMENTE SUL CONTRAENTE

5.1.1 *COSTI GRAVANTI SUI PREMI*

L'Impresa trattiene una spesa fissa ed un caricamento percentuale dai premi ricorrenti e dagli eventuali versamenti aggiuntivi pari a:

SPESA FISSA: su ciascun Premio versato viene applicata la seguente spesa fissa:

PREMI RICORRENTI E VERSAMENTI AGGIUNTIVI	SPESA FISSA
Premio Ricorrente Annuale	12,00 Euro
Premio Ricorrente Mensile	1,00 Euro
Versamento Aggiuntivo	6,00 Euro

CARICAMENTO PERCENTUALE: è pari al 2,5% e viene calcolato sull'importo dei premi ricorrenti e degli eventuali versamenti aggiuntivi al netto della spesa fissa.

5.1.2 *COSTI PER RISCATTO*

Il valore di riscatto si ottiene applicando al Capitale assicurato alla data della richiesta del riscatto le penalità di riscatto, determinate in funzione dell'epoca in cui viene effettuata la richiesta di riscatto ed indicate nella seguente tabella:

ANNO DELLA RICHIESTA DI RISCATTO	PENALITÀ DI RISCATTO
nel corso del 2° anno	2,00%
nel corso del 3° anno	1,00%
dal 4° anno in poi	0%

Il valore di riscatto parziale viene determinato applicando le stesse penalità previste per il Riscatto totale.

5.2 COSTI APPLICATI MEDIANTE PRELIEVO SUL RENDIMENTO DELLA GESTIONE

L'Impresa trattiene dal Rendimento finanziario annuo conseguito dalla Gestione Interna Separata la seguente percentuale:

COMMISSIONE DI GESTIONE %
1,00%

L'Impresa inoltre preleva dei costi direttamente dai proventi della Gestione Interna Separata per i bolli relativi alla negoziazione di titoli e per la revisione annuale da parte dell'Impresa di Revisione.

Tali costi hanno una bassa incidenza sul rendimento della Gestione Interna Separata. A titolo esemplificativo possiamo indicare l'impatto sul rendimento dei costi sopraindicati: 0,004 nel 2009 e 0,003 nel 2010.

Di seguito si riporta la quota parte percepita dall'intermediario con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto:

QUOTA PARTE PERCEPITA DALL'INTERMEDIARIO	36,40%
---	---------------

6. SCONTI

Ai sottoscrittori del Contratto AVIVA PROSPECTIVA PLUS che sono dipendenti in attività o quiescenza del Gruppo Banca Marche sono riservate condizioni agevolate: il caricamento percentuale indicato al precedente punto 5.1.1 "COSTI GRAVANTI SUL PREMIO E SUI VERSAMENTI AGGIUNTIVI" verrà ridotto del 90% e non sarà applicata la relativa spesa fissa.

7. REGIME FISCALE

7.1 REGIME FISCALE DEI PREMI

I premi versati per le assicurazioni sulla vita:

- non sono soggetti ad alcuna imposta sulle assicurazioni;
- non sono detraibili e non sono deducibili se non per la parte attinente al rischio morte, invalidità permanente ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana dell'Assicurato, laddove prevista in base alla tipologia contrattuale nei limiti ed alle condizioni dettate dalla disciplina fiscale in vigore (art. 15, comma 1, lett. "f" del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986).

7.2 TASSAZIONE DELLE SOMME ASSICURATE

Come da disposizioni vigenti alla data di redazione della presente Nota Informativa, le somme liquidate in caso di decesso (relativamente ai contratti aventi per oggetto il rischio di morte, ivi compresi quelli di tipo "Misto" anche a vita intera), di invalidità permanente, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana dell'Assicurato, non sono soggette ad alcuna imposizione fiscale, sia nel caso in cui vengano corrisposte in forma di capitale sia nel caso in cui vengano corrisposte in forma di rendita ai sensi dell'art. 6, comma 2 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986.

Negli altri casi, è necessario fare le seguenti distinzioni sul rendimento finanziario maturato:

- a) se la prestazione è corrisposta in forma di capitale, in base all'art. 44, comma 1, lettera "g-quater" del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986, è applicata l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi di cui all'art. 26-ter, comma 1 del D.P.R. n. 600 del 29/9/1973, nella misura pari al 20,00% come emendata dall'Art. 2 comma 6 del Decreto Legge n. 138 del 13/08/2011, convertito dalla Legge n. 148 del 14/09/2011. L'imposta è applicata sulla differenza fra il capitale percepito, comprensivo di eventuali prestazioni iniziali aggiuntive o bonus, se previsti contrattualmente, e l'ammontare dei premi pagati in conformità a quanto previsto dall'art. 45, comma 4 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986.
- b) se la prestazione è corrisposta in forma di rendita, all'atto della conversione del valore di riscatto è soggetto all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi di cui al punto a). Successivamente durante il periodo di erogazione della rendita, in base all'art. 44 comma 1 lettera "g-quinquies" del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986, i rendimenti finanziari relativi a ciascuna rata di rendita sono assoggettati annualmente all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 20,00 % di cui all'art. 26-ter, comma 2 del D.P.R. n. 600 del 29/09/1973, applicata sulla differenza tra l'importo erogato e quello della corrispondente rata calcolata senza tenere conto dei rendimenti finanziari, in conformità a quanto previsto dall'art. 45 comma 4-ter del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986.

La predetta imposta sostitutiva di cui all'art. 26-ter del D.P.R. n. 600 del 29/9/1973 non deve essere applicata relativamente alle somme corrisposte a soggetti che esercitano attività d'impresa. Infatti, ai sensi della normativa vigente, i proventi della medesima specie costituiti da soggetti che esercitano attività d'impresa non costituiscono redditi di capitale bensì redditi d'impresa.

Come previsto dall'Art. 2 comma 23 del Decreto Legge n. 138 del 13/08/2011, convertito dalla Legge 148/2011 i proventi delle polizze vita, per la parte riferibile ai titoli pubblici italiani e titoli obbligazionari equiparati emessi dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'Art. 168-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono soggetti a tassazione con aliquota del 20% applicata ad una base imponibile pari al 62,5% dell'ammontare realizzato per tener conto del regime fiscale agevolato ad essi applicabile.

7.3 NON PIGNORABILITÀ E NON SEQUESTRABILITÀ

Ai sensi dell'Art. 1923 del Codice Civile le somme in dipendenza di Contratti di Assicurazione sulla Vita non sono né pignorabili né sequestrabili, fatte salve specifiche disposizioni di Legge.

7.4 DIRITTO PROPRIO DEL BENEFICIARIO

Ai sensi dell'art.1920 del Codice Civile il Beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione.

Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito del decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario e non sono soggette all'imposta sulle successioni.

D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

8. MODALITÀ DI PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO

8.1 CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Il Contratto si considera concluso quando il Contraente unitamente all'Assicurato – se persona diversa – ha sottoscritto la Proposta-Certificato ed ha versato il primo premio ricorrente o la prima rata di premio - in caso di frazionamento mensile -.

8.2 DECORRENZA DEL CONTRATTO

Le prestazioni del Contratto decorrono dalle ore 24 della Data di Conclusione.

L'Impresa provvederà alla conferma della Data di Decorrenza e dell'entrata in vigore del Contratto con l'invio della Lettera Contrattuale di Conferma al Contraente.

8.3 SFERA DI APPLICAZIONE

Il presente Contratto può essere stipulato se l'Assicurato, alla Data di Decorrenza, ha un'età compresa tra 18 anni e 75 anni.

9. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - SOSPENSIONE E RIPRESA DEL PAGAMENTO DEI PREMI RICORRENTI

9.1 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Contratto si scioglie al verificarsi dei seguenti eventi:

- in caso di esercizio del diritto di Recesso;
- in caso di decesso dell'Assicurato;
- alla richiesta, da parte del Contraente, di risoluzione anticipata del Contratto e di liquidazione del valore di Riscatto totale.

9.2 SOSPENSIONE E RIPRESA DEL PAGAMENTO DEI PREMI RICORRENTI

Se il Contraente decide di sospendere il pagamento dei premi nei primi 12 mesi dalla Data di Decorrenza e non versa entro 6 mesi dalla data di sospensione tutte le rate di premio arretrate:

- i premi già corrisposti restano acquisiti dall'Impresa;
- il Contratto si intende annullato e nulla è dovuto al Contraente stesso o ad eventuali aventi diritto.

Qualora invece il Contraente sospenda il pagamento dei premi pagata interamente la prima annualità di premio e trascorsi 12 mesi successivi dalla Data di Decorrenza, il Contratto rimane in vigore ed il Contraente potrà, comunque, riprendere in qualsiasi momento il versamento dei premi senza dover corrispondere i premi arretrati.

10. RISCATTO E RIDUZIONE

10.1 RISCATTO

A condizione che sia trascorso almeno un anno dalla Data di Decorrenza, il Contraente può riscuo-

tere, interamente o parzialmente, il valore di riscatto.

In caso di Riscatto totale si ha l'estinzione anticipata del Contratto; in caso di liquidazione del valore di Riscatto parziale il Contratto rimane in vigore per la quota residua di capitale.

Per esercitare la sua scelta il Contraente deve compilare ed inviare il Modulo di Richiesta di Liquidazione per il tramite del Soggetto Incaricato o inviare una comunicazione scritta all'Impresa a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno nella quale indica la sua decisione di riscattare totalmente o in parte il Contratto. L'Impresa corrisponde al Contraente il valore di riscatto - totale o parziale - al netto delle imposte previste per Legge.

Per la determinazione del valore di riscatto si rimanda all'Art. 12 "RISCATTO" delle Condizioni di Assicurazione.

La richiesta di riscatto effettuata nel corso dei primi anni di Durata del Contratto comporta una diminuzione dei risultati economici ottenuti. Esiste quindi la possibilità che, a causa dell'incidenza delle penalità di riscatto di cui al precedente punto 5. "COSTI", il valore di riscatto totale risulti inferiore ai premi versati.

Il Contraente può richiedere informazioni relative al proprio valore di riscatto all'Impresa, la quale si impegna a fornire tale informazione nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 20 giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.

Per qualsiasi informazione relativa al riscatto, il Contraente si può rivolgere nel corso della Durata del Contratto a

*Aviva Life S.p.A.
Via A. Scarsellini 14
20161 Milano
numero verde: 800-11.30.85
fax: 02-27.75.490
e-mail: liquidazione_vita@avivaitalia.it*

Si rinvia all'Art. 13 RISCATTO E PRESTITI delle Condizioni di Assicurazione per maggiori dettagli relativi ai limiti di importo massimo che possono essere movimentati in uscita dalla Gestione Interna Separata.

Per l'illustrazione dell'evoluzione dei valori di riscatto si rinvia al Progetto esemplificativo di cui alla successiva Sezione E. Nel Progetto esemplificativo personalizzato che viene consegnato al Contraente, al più tardi nel momento in cui lo stesso è informato che il Contratto è concluso, verranno indicati i valori di riscatto puntuali.

10.2 RIDUZIONE

Per il presente Contratto non esiste il valore di riduzione.

11. REVOCA DI PROPOSTA

Il presente Contratto non prevede l'esercizio della revoca della proposta, in virtù dei termini di conclusione del Contratto.

12. DIRITTO DI RECESSO

Il Contraente ha la facoltà di esercitare il diritto di recesso entro trenta giorni dalla Data di Conclusione del Contratto.

Il Recesso libera il Contraente e l'Impresa da qualsiasi obbligazione futura derivante dal Contratto che, al momento dell'applicazione del recesso, viene estinto dall'origine. Il Contraente per esercitare il diritto di Recesso deve rivolgersi direttamente al Soggetto Incaricato e/o inviare una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno – contenente gli elementi identificativi della Proposta-Certificato – all'Impresa al seguente indirizzo:

*Aviva Life S.P.A.
Via A. Scarsellini, 14
20161 Milano*

L'Impresa, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al recesso, rimborsa al Contraente il premio da questi corrisposto.

13. DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE ALL'IMPRESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI E TERMINI DI PRESCRIZIONE

13.1 PAGAMENTI DELL'IMPRESA

L'Impresa provvede alla liquidazione dell'importo dovuto - verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento – entro trenta giorni dalla data di ricevimento di tutta la documentazione indicata allo specifico Art. 15 "PAGAMENTI DELL'IMPRESA" delle Condizioni di Assicurazione.

13.2 PRESCRIZIONE

Ai sensi dell'Art. 2952 del Codice Civile, i diritti derivanti da qualsiasi Contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato l'evento su cui i diritti stessi si fondano, fatte salve specifiche disposizioni di Legge. Pertanto, decorso tale termine non sarà più possibile far valere alcun diritto sulle somme derivanti dal presente Contratto di Assicurazione. Le Imprese di Assicurazione, in base alla Legge n. 266 del 23/12/2005 e successive modifiche ed integrazioni, sono obbligate a versare le somme non reclamate a favore dell'apposito Fondo istituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

14. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO

In base all'art. 181 del Codice delle Assicurazioni (D.Lgs. 209/05) al Contratto si applica la legge italiana.

15. LINGUA IN CUI È REDATTO IL CONTRATTO

Il Contratto, ogni documento ad esso allegato e le comunicazioni in corso di Contratto sono redatti in lingua italiana; le parti possono pattuire una diversa lingua di redazione.

16. RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto all'Impresa:

*Aviva Life S.P.A.
Servizio Reclami
Via A. Scarsellini 14
20161 Milano
Telefax 02 2775 245
Reclami_vita@Avivaitalia.It*

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi a:

*ISVAP
Servizio Tutela Degli Utenti
Via Del Quirinale 21- 00187 Roma
Telefono 06.42.133.000.*

I reclami indirizzati all'ISVAP dovranno contenere: i dati del reclamante, l'individuazione del soggetto di cui si lamenta l'operato ed il motivo di lamentela, copia della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa ed eventuale riscontro fornito dalla stessa, nonché ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

17. INFORMATIVA IN CORSO DI CONTRATTO

L'Impresa comunica per iscritto al Contraente, in occasione dell'invio dell'estratto conto annuale della

posizione assicurativa descritto successivamente o in occasione della prima comunicazione prevista dalla normativa vigente, le eventuali variazioni delle informazioni contenute nel Fascicolo Informativo anche per effetto di modifiche alla normativa intervenute successivamente alla conclusione del contratto stesso.

In caso di modifica del Tasso Minimo Garantito l'Impresa comunicherà preventivamente per iscritto al Contraente il nuovo Tasso. In tale comunicazione verrà specificato che la modifica avrà effetto solo sulle "quote" di capitale derivanti da ciascun versamento effettuato successivamente alla data di variazione.

Per l'aggiornamento dei dati relativi alla situazione patrimoniale dell'Impresa di cui al punto 1.b) "INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL'IMPRESA" della Scheda Sintetica si rimanda al sito internet dell'Impresa all'indirizzo www.avivaitalia.it.

L'Impresa trasmette al Contraente entro sessanta giorni dalla ricorrenza annua del Contratto, l'estratto conto annuale della posizione assicurativa, contenente le seguenti informazioni:

- a) cumulo dei premi ricorrenti versati dalla conclusione del Contratto alla data di riferimento dell'estratto conto precedente e valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto precedente;
- b) dettaglio dei versamenti aggiuntivi effettuati nell'anno di riferimento;
- c) valore dei Riscatti parziali rimborsati nell'anno di riferimento;
- d) valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto;
- e) valore di riscatto maturato alla data di riferimento dell'estratto conto;
- f) relativamente alla Gestione Interna Separata "GESTIONE FORME INDIVIDUALI LIFIN":
 - tasso annuo di Rendimento finanziario realizzato;
 - commissione di gestione trattenuta dall'Impresa;
 - tasso annuo di rivalutazione delle prestazioni.

18. CONFLITTO DI INTERESSI

Aviva Life S.p.A, Impresa che commercializza il presente Contratto, è controllata al 100 per cento da Aviva Italia Holding S.p.A.. Il prodotto viene distribuito da Banca Marche S.p.A. e da Cassa di Risparmio di Loreto S.p.A., entrambe facenti parte del Gruppo Banca Marche.

È prevista la possibilità di effettuare investimenti in strumenti finanziari, quote di Fondi o Sicav emessi d'Impresa del Gruppo AVIVA PLC o d'Impresa appartenenti al Gruppo Banca Marche.

Si precisa, in ogni caso, che il peso percentuale dei summenzionati investimenti non supererà il 5% del totale delle attività assegnate alla Gestione Interna Separata.

L'Impresa ha stipulato accordi per il riconoscimento di utilità con selezionate Società di Gestione del Risparmio e SICAV. Tali accordi prevedono la retrocessione all'Impresa di una quota parte delle commissioni di gestione che gravano sugli OICR in cui investe la Gestione Interna Separata. Tali utilità saranno riconosciute indirettamente ai Contraenti mediante attribuzione ai componenti positivi di reddito che determinano il rendimento della Gestione Interna Separata.

Nel rendiconto di gestione annuale sarà fornita dall'Impresa la quantificazione delle utilità ricevute e retrocesse ai Contraenti.

Il Rendiconto annuale della Gestione Interna Separata è disponibile su richiesta del Contraente oppure accedendo al sito internet del Gruppo Aviva all'indirizzo www.avivaitalia.it.

L'Impresa si impegna ad ottenere per i Contraenti il miglior risultato possibile indipendentemente dall'esistenza dei sopra menzionati accordi.

E. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI

La presente elaborazione è effettuata in base ad una predefinita combinazione di premio e durata.

Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e dei valori di riscatto di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori:

-
- A) il tasso di **rendimento minimo garantito** contrattualmente;
- B) **una ipotesi** di rendimento annuo costante stabilito dall'ISVAP e pari, al momento di redazione del presente progetto, al 4% al quale si sottrae una commissione di gestione trattenuta dall'Impresa pari all'1,00%.

I valori sviluppati in base al **tasso minimo garantito** rappresentano le prestazioni certe che l'**Impresa è tenuta a corrispondere** in base alle Condizioni di Assicurazione e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili.

I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall'ISVAP sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo l'Impresa. Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate.

SVILUPPO DELLE PRESTAZIONI E DEI VALORI DI RISCATTO IN BASE A:

A) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO

- Premio ricorrente: Euro 1.200,00
- Capitale iniziale assicurato: Euro 1.158,30
- Spesa fissa: Euro 12,00
- Caricamento percentuale: 2,5%
- Tasso di rendimento minimo garantito: 1,50% (*)
- Durata: 10 (**) anni
- Durata pagamento premi: 10 anni
- Età/Sesso dell'Assicurato: qualunque

ANNI TRASCORSI	PREMI RICORRENTI	CUMULO DEI PREMI RICORRENTI	CAPITALE ASSICURATO ALLA FINE DELL'ANNO	VALORE DI RISCATTO ALLA FINE DELL'ANNO
1	1.200,00	1.200,00	1.175,67	1.152,16
2	1.200,00	2.400,00	2.368,98	2.345,29
3	1.200,00	3.600,00	3.580,19	3.580,19
4	1.200,00	4.800,00	4.809,57	4.809,57
5	1.200,00	6.000,00	6.057,39	6.057,39
6	1.200,00	7.200,00	7.306,55	7.306,55
7	1.200,00	8.400,00	8.557,07	8.557,07
8	1.200,00	9.600,00	9.808,98	9.808,98
9	1.200,00	10.800,00	11.062,29	11.062,29
10	1.200,00	12.000,00	12.317,03	12.317,03

(*) Tasso applicato al capitale assicurato nei primi 5 anni: infatti l'Impresa si riserva la facoltà di modificare in seguito tale misura annua minima di rivalutazione, così come indicato nella Clausola di Rivalutazione. Di conseguenza non è stata calcolata alcuna rivalutazione relativamente ai premi ricorrenti versati a partire dal 6° anno.

(**) Il presente Contratto è a vita intera, dunque non ha durata prestabilita e termina con il decesso dell'Assicurato. Al fine della presente elaborazione esemplificativa, le prestazioni ed il valore di riscatto sono sviluppati per una durata di 10 anni.

L'operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica. Come si evince dalla tabella, il recupero del premio versato potrà avvenire, sulla base del tasso di rendimento minimo contrattualmente garantito, dalla quarta ricorrenza annua.

B) TASSO DI RENDIMENTO FINANZIARIO

- Premio ricorrente: Euro 1.200,00
- Capitale iniziale assicurato: Euro 1.158,30
- Spesa fissa: Euro 12,00
- Caricamento percentuale: 2,5%
- Tasso di rendimento finanziario: 4,00%
- Commissione di gestione: 1,00%
- Tasso di rendimento retrocesso: 3%
- Durata: 10 (*) anni
- Durata pagamento premi: 10 anni
- Età/Sesso dell'Assicurato: qualunque

ANNI TRASCORSI	PREMI RICORRENTI	CUMULO DEI PREMI RICORRENTI	CAPITALE ASSICURATO ALLA FINE DELL'ANNO	VALORE DI RISCATTO ALLA FINE DELL'ANNO
1	1.200,00	1.200,00	1.193,05	1.169,19
2	1.200,00	2.400,00	2.421,89	2.397,67
3	1.200,00	3.600,00	3.687,60	3.687,60
4	1.200,00	4.800,00	4.991,27	4.991,27
5	1.200,00	6.000,00	6.334,06	6.334,06
6	1.200,00	7.200,00	7.717,13	7.717,13
7	1.200,00	8.400,00	9.141,69	9.141,69
8	1.200,00	9.600,00	10.608,99	10.608,99
9	1.200,00	10.800,00	12.120,31	12.120,31
10	1.200,00	12.000,00	13.676,97	13.676,97


(*) Il presente Contratto è a vita intera, dunque non ha durata prestabilita e termina con il decesso dell'Assicurato. Al fine della presente elaborazione esemplificativa, le prestazioni ed il valore di riscatto sono sviluppati per una durata di 10 anni.

Le prestazioni indicate nelle tabelle sopra riportate sono al lordo degli oneri fiscali.

* * * * *

Aviva Life S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa.

**Il Rappresentante Legale
ANDREA BATTISTA**



Data ultimo aggiornamento: 31 ottobre 2012

3. CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

AVIVA PROSPECTIVA PLUS (Tariffa V10S)

ART. 1 OBBLIGHI DELL'IMPRESA

Gli obblighi dell'Impresa risultano esclusivamente dalla Proposta-Certificato, dalla Lettera Contrattuale di Conferma, dalle presenti Condizioni di Assicurazione e dalle eventuali Appendici al Contratto firmate dall'Impresa stessa.

Per tutto quanto non espressamente regolato dal Contratto valgono le norme di legge applicabili.

ART. 2 CONFLITTO DI INTERESSI

AVIVA Life S.p.A., Società che commercializza il presente Contratto, è controllata al 100 per cento da Aviva Italia Holding S.p.A..

Il prodotto viene distribuito da Banca Marche S.p.A. e da Cassa di Risparmio di Loreto S.p.A. entrambi facenti parti del Gruppo Banca Marche.

ART. 3 PRESTAZIONI DEL CONTRATTO

Con il presente Contratto l'Impresa, garantisce ai Beneficiari designati, a fronte del pagamento di premi ricorrenti e di eventuali versamenti aggiuntivi, il capitale assicurato rivalutato all'anniversario della Data di Decorrenza che precede o coincide con la data di ricevimento della richiesta di liquidazione per decesso dell'Assicurato, ulteriormente rivalutato nella misura e con le modalità previste dal punto 3.1 "CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE" per i mesi eventualmente trascorsi da detto anniversario alla medesima data.

ART. 4 DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL'ASSICURATO

Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere esatte e complete.

Nel caso in cui l'Assicurato non coincida con il Contraente è necessario consegnare – al momento della stipula del Contratto - la copia di un documento di riconoscimento valido, riportante i dati anagrafici dell'Assicurato stesso per la corretta individuazione della sua età.

ART. 5 CONCLUSIONE E DECORRENZA DEL CONTRATTO

Il Contratto si considera concluso quando il Contraente unitamente all'Assicurato – se persona diversa – ha sottoscritto la Proposta-Certificato ed ha versato il primo premio ricorrente o la prima rata di premio - in caso di frazionamento mensile -.

Le prestazioni di cui l'Art. 3 "PRESTAZIONI DEL CONTRATTO" decorrono dalle ore 24 della Data di Conclusione.

L'Impresa provvederà alla conferma della Data di Decorrenza e dell'entrata in vigore del Contratto con l'invio della Lettera Contrattuale di Conferma al Contraente.

ART. 6 DIRITTO DI RECESSO DEL CONTRAENTE

Il Contraente può recedere dal Contratto entro 30 giorni dalla Data di Conclusione.

Il recesso libera il Contraente e l'Impresa da qualsiasi obbligazione futura derivante dal Contratto che, al momento dell'applicazione del recesso, viene estinto dall'origine.

L'Impresa, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al Recesso, rimborsa al Contraente il premio da questi corrisposto.

Il Contraente per esercitare il diritto di Recesso deve rivolgersi direttamente al Soggetto Incaricato e/o inviare una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno – contenente gli elementi identificativi della Proposta-Certificato – all'Impresa al seguente indirizzo:

*Aviva Life S.p.A.
Via A. Scarsellini, 14
20161 Milano.*

ART. 7 DURATA DEL CONTRATTO - DURATA PAGAMENTO PREMI E LIMITI DI ETÀ

DURATA DEL CONTRATTO

Il Contratto resta in vigore per tutta la vita dell'Assicurato e si scioglie al verificarsi dei seguenti eventi:

- in caso di esercizio del diritto di Recesso;
- in caso di decesso dell'Assicurato;
- alla richiesta, da parte del Contraente, di risoluzione anticipata del Contratto e di liquidazione del valore di Riscatto totale.

DURATA PAGAMENTO PREMI

La durata del pagamento premi non può essere inferiore a 10 anni, è scelta dal Contraente ed indicata nella Proposta-Certificato.

LIMITI DI ETÀ

Il presente Contratto può essere stipulato se l'Assicurato, alla Data di Decorrenza, ha un'età compresa tra 18 anni e 75 anni.

ART. 8 PREMI RICORRENTI E VERSAMENTI AGGIUNTIVI

8.1 PREMI RICORRENTI

Il Contraente al momento della sottoscrizione della Proposta-Certificato sceglie l'importo del premio ricorrente e la frequenza di pagamento premi, che può essere annuale o mensile (senza applicazione di interessi di frazionamento).

Il pagamento del primo premio ricorrente o, nel caso di scelta di frazionamento del premio, della prima rata, viene effettuato dal Contraente all'Impresa alla Data di Conclusione e viene quietanzato direttamente sulla Proposta-Certificato.

Il versamento delle rate di premio successive alla prima dovrà avvenire alle ricorrenze stabilite.

L'importo minimo del premio ricorrente è pari a:

- Euro 1.200,00 in caso di frequenza di pagamento annuale;
- Euro 100,00 in caso di frequenza di pagamento mensile.

L'importo massimo del premio ricorrente è pari a:

- Euro 6.000,00 in caso di frequenza di pagamento annuale;
- Euro 500,00 in caso di frequenza di pagamento mensile.

L'ammontare complessivo dei premi ricorrenti corrisposti nel primo anno non potrà comunque essere inferiore a Euro 1.200,00.

Alla data di sottoscrizione della Proposta-Certificato, nel caso in cui il Contraente indichi un importo di premio annuo che, sommato al cumulo di versamenti effettuati dallo stesso o da altri Contraenti a lui collegati anche per effetti di rapporti partecipativi nella Gestione Interna Separata LIFIN, superi l'importo massimo di Euro 2.000.000,00 in un periodo di osservazione di 12 mesi coincidente con l'anno solare:

- sarà necessaria una preventiva autorizzazione dell'Alta Direzione dell'Impresa di Assicurazione ai fini dell'emissione del Contratto;
- verranno applicate in caso di riscatto totale o parziale le condizioni riportate al punto "PRESIDI CONTRATTUALI" dell'Art. 13 "RISCATTO E PRESTITI".

Il Contraente, può richiedere all'Impresa:

- almeno 60 giorni prima della ricorrenza annua, di modificare la frequenza pagamento premi prescelta;
- almeno 60 giorni prima della ricorrenza annua o mensile, di modificare l'importo del premio stabilito, in aumento o diminuzione, che comunque non può essere inferiore agli importi minimi di 1.200,00 Euro in caso di frequenza di pagamento premio annuale o 100,00 Euro in caso di frequenza di pagamento premio mensile.

La comunicazione di modifica della frequenza pagamento premi o di modifica dell'importo del premio deve essere inviata all'Impresa tramite il Soggetto Incaricato o con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Anche se frazionato in più rate, il premio della prima annualità deve essere corrisposto interamente per poter maturare il diritto di riscatto; in caso contrario il Contratto si risolve e le rate di premio pagate restano acquisite dall'Impresa.

Il Contraente ha la facoltà di richiedere la risoluzione anticipata del Contratto e la liquidazione del valore di riscatto pagata interamente la prima annualità di premio e non prima che sia decorso un anno dalla Data di Decorrenza.

8.2 VERSAMENTI AGGIUNTIVI

Trascorso un anno dalla Data di Decorrenza e solo se il Contraente è in regola con il pagamento dei premi ricorrenti, è possibile integrare il Contratto con versamenti aggiuntivi di importo almeno pari ad Euro 100,00. Nel caso in cui decida di effettuare versamenti aggiuntivi, il Contraente deve utilizzare il **Modulo Versamenti Aggiuntivi**.

8.3 MODALITÀ DI PAGAMENTO DEI PREMI E DEI VERSAMENTI AGGIUNTIVI

Il pagamento dei premi ricorrenti deve essere effettuato mediante addebito automatico sul conto corrente del Contraente.

Ai fini dell'attestazione dell'avvenuto pagamento dei premi fa fede la documentazione contabile del competente Istituto di Credito.

Ai fini di non ostacolare la prosecuzione del rapporto, in caso di estinzione del conto corrente bancario del Contraente, l'Impresa provvederà ad indicare al Contraente possibili diverse modalità di pagamento del premio quali ad esempio nuova delega RID o bonifico bancario.

Il pagamento degli eventuali versamenti aggiuntivi deve essere effettuato con versamento contestuale alla sottoscrizione del **Modulo per Versamenti Aggiuntivi** presso il Soggetto Incaricato e viene quietanzato direttamente sul Modulo.

Non è ammesso in nessun caso il pagamento dei premi versati in contanti.

ART. 9 COSTI

L'Impresa trattiene una spesa fissa ed un caricamento percentuale dai premi ricorrenti e dei versamenti aggiuntivi pari a:

SPESA FISSA: su ciascun premio versato viene applicata la seguente spesa fissa:

PREMI RICORRENTI E VERSAMENTI AGGIUNTIVI	SPESA FISSA
Premio Ricorrente Annuale	12,00 Euro
Premio Ricorrente Mensile	1,00 Euro
Versamento Aggiuntivo	6,00 Euro

CARICAMENTO PERCENTUALE: è pari al 2,5% e viene calcolato sull'importo dei premi versati al netto della relativa spesa fissa.

ART. 10 DEFINIZIONE DI CAPITALE ASSICURATO

Il Capitale assicurato è costituito dalla somma delle "quote" di capitale acquisite progressivamente con i versamenti dei premi ricorrenti e degli eventuali versamenti aggiuntivi effettuati dal Contraente.

L'ammontare di ciascuna "quota" di capitale derivante da ciascun versamento corrisponde quindi all'importo del premio versato al netto delle spese indicate all'Art. 9 "COSTI" che precede.

ART. 11 RIVALUTAZIONE ANNUA DEL CAPITALE ASSICURATO

Il Capitale assicurato rivalutato ad un determinato anniversario si ottiene sommando i seguenti importi:

- il Capitale assicurato alla ricorrenza precedente aumentato della misura di rivalutazione secondo le modalità previste dal successivo punto 3.1 "CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE";
- le "quote" di capitale acquisite nel corso dell'anno precedente, ciascuna rivalutata pro-rata, ovvero per il tempo intercorso fra la data di pagamento del premio o dell'eventuale versamento aggiuntivo e la data di ricorrenza, secondo le modalità previste dal successivo punto 3.1 "CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE".

ART. 12 SOSPENSIONE E RIPRESA DEL PAGAMENTO DEI PREMI RICORRENTI

Se il Contraente decide di sospendere il pagamento dei premi nei primi 12 mesi dalla Data di Decorrenza e non versa entro 6 mesi dalla data di sospensione, tutte le rate di premio arretrate:

- i premi già corrisposti restano acquisiti dall'Impresa;
- il Contratto si intende annullato e nulla è dovuto al Contraente stesso o ad eventuali aventi diritto.

Qualora invece, pagata interamente la prima annualità di premio e trascorsi 12 mesi dalla Data di Decorrenza, il Contraente sospenda il pagamento dei premi, il Contratto rimane in vigore ed il Contraente potrà, comunque, riprendere in qualsiasi momento il versamento dei premi ricorrenti senza dover corrispondere i premi arretrati.

ART. 13 RISCATTO E PRESTITI

13.1 RISCATTO

A condizione che sia trascorso almeno un anno dalla Data di Decorrenza, il Contraente può riscuotere, interamente o parzialmente, il valore di riscatto.

In caso di Riscatto totale si ha l'estinzione anticipata del Contratto. In caso di liquidazione del valore di Riscatto parziale il Contratto rimane in vigore per la quota residua di capitale.

Per esercitare la sua scelta il Contraente deve compilare e inviare il Modulo di Richiesta di Liquidazione per il tramite del Soggetto Incaricato o inviare una comunicazione scritta all'Impresa a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno nella quale indica la sua decisione di riscattare totalmente o in parte il Contratto, come previsto all'Art. 15 "PAGAMENTI DELL'IMPRESA" che segue.

In ogni caso, il Contraente può richiedere informazioni relative al proprio valore di riscatto all'Impresa, la quale si impegna a fornire tale informazione nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 10 giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.

L'Impresa corrisponde al Contraente il valore di riscatto - totale o parziale - al netto delle imposte previste per Legge.

RISCATTO TOTALE

Il valore di Riscatto totale è pari al:

- Capitale assicurato, rivalutato all'anniversario della Data di Decorrenza che precede o coincide con la data di richiesta del riscatto, ulteriormente rivalutato nella misura e con le modalità previste dal punto 3.1 "CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE" delle Condizioni di Assicurazione per i mesi eventualmente trascorsi da detto anniversario alla medesima data;
- tale importo è liquidato al netto dell'eventuale penalità di riscatto indicata nella tabella che segue, variabile in base al numero di anni interamente trascorsi dalla Data di Decorrenza alla data di richiesta di riscatto:

ANNO DELLA RICHIESTA DI RISCATTO	PENALITÀ DI RISCATTO
nel corso del 2° anno	2,00%
nel corso del 3° anno	1,00%
dal 4° anno in poi	0%

Per data di richiesta del riscatto si intende la data di ricevimento della richiesta da parte del Soggetto Incaricato ovvero da parte dell'Impresa, in caso di invio a mezzo posta.

RISCATTO PARZIALE

Il valore di Riscatto parziale viene determinato con gli stessi criteri previsti per il Riscatto totale. La penalità sopra indicata verrà applicata alla quota di capitale che si intende riscattare.

Il Riscatto parziale viene concesso a condizione che l'importo lordo riscattato ed il capitale residuo che rimane investito nella Gestione Interna Separata "LIFIN" non risultino inferiori ad Euro 1.200,00.

PRESIDI CONTRATTUALI

L'Impresa di Assicurazione ha fissato in 5 anni il periodo di permanenza minima nella Gestione Interna Separata LIFIN. In tale periodo di permanenza minima, nel caso in cui il Contraente o altri Contraenti a lui collegati anche per effetti di rapporti partecipativi, in un periodo di osservazione di 12 mesi coincidente con l'anno solare, richieda/ano un riscatto parziale o totale che sommato al cumulo dei riscatti effettuati in tale periodo di osservazione, superi l'importo massimo di Euro 3.000.000,00 le penali di riscatto sopra riportate verranno incrementate del 50% con un minimo dell'1,00%.

13.2 PRESTITI

Il presente Contratto non prevede la concessione di prestiti.

ART. 14 OPZIONI CONTRATTUALI - CONVERSIONE DEL VALORE DI RISCATTO IN RENDITA

Trascorso un anno dalla Data di Decorrenza, il Contraente ha la possibilità di richiedere di convertire il valore di riscatto totale in una delle seguenti forme di rendita erogabili in modo posticipato:

- a) una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile fino a che l'Assicurato sia in vita;
- b) una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile in modo certo nei primi cinque anni o dieci anni e, successivamente, fino a che l'Assicurato sia in vita;
- c) una rendita annua vitalizia rivalutabile, su due teste, quella dell'Assicurato (prima testa) e quella di un altro soggetto (seconda testa), pagabile fino al decesso dell'Assicurato, e successivamente in misura totale o parziale fino a che sia in vita l'altro soggetto (seconda testa).

La conversione del valore di riscatto totale in rendita viene concessa a condizione che:

- l'importo della rendita non sia inferiore a 3.000,00 Euro annui;
- l'Assicurato all'epoca della conversione non superi gli 85 anni di età.

L'Impresa si impegna ad inviare entro trenta giorni dalla data della richiesta una descrizione sintetica delle rendite di opzione esercitabili in caso di riscatto totale del Contratto, con evidenza dei relativi costi e condizioni economiche che risulteranno in vigore all'epoca della conversione del valore di riscatto totale in rendita.

Il Contraente ha 30 giorni di tempo dalla data di ricevimento delle informazioni sulle opzioni per decidere di convertire il valore di riscatto totale in rendita.

Decorso tale termine le condizioni di conversione decadono automaticamente. In caso di conferma di conversione l'Impresa si impegna a trasmettere la Scheda Sintetica, la Nota Informativa e le Condizioni di Assicurazione relative alla rendita di opzione scelta dall'avente diritto contenente le modalità per la sua rivalutazione annuale.

ART. 15 PAGAMENTI DELL'IMPRESA

Per tutti i pagamenti dell'Impresa debbono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.

Le domande di liquidazione, con allegata la documentazione richiesta, devono essere:

- consegnate al Soggetto Incaricato, previa compilazione del Modulo di richiesta di liquidazione, ed indirizzate comunque a Aviva Life S.p.A., Via A. Scarsellini n. 14, 20161 Milano -;
- inviate ad Aviva Life S.p.A., Via A. Scarsellini n. 14, 20161 Milano – a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno - solo nei casi strettamente particolari in cui non si abbia più alcun rapporto diretto con il Soggetto Incaricato.

Le liquidazioni vengono effettuate entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di liquidazione, corredata da tutta la documentazione necessaria.

Per data di ricevimento della richiesta si intende:

- la data in cui il Contraente firma il Modulo di richiesta liquidazione presso il Soggetto Incaricato, riportata in calce al Modulo stesso;

oppure

- in caso di invio della richiesta di liquidazione direttamente all'Impresa la data di ricevimento della raccomandata con ricevuta di ritorno da parte dell'Impresa.

La richiesta di liquidazione deve essere sempre accompagnata, distintamente per tipo di richiesta effettuata, dalla seguente documentazione:

IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO

- per ciascuno dei Beneficiari designati o dei tutori - qualora essi siano minorenni o privi di capacità di agire - sarà necessario compilare il Modulo di richiesta di liquidazione e le dichiarazioni sottoscritte verranno direttamente appurate dal Soggetto Incaricato. Solo nel caso in cui tale richiesta venga inviata a mezzo posta, e quindi non sia possibile l'autenticazione delle dichiarazioni, ciascuno dei Beneficiari designati o dei tutori dovrà inviare all'Impresa anche la seguente documentazione:
 - * **copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;**
 - * **copia del codice fiscale;**
 - * **dichiarazione sottoscritta da ciascun Beneficiario** con indicati il codice IBAN e l'intestatario del conto corrente bancario;
- **certificato di morte dell'Assicurato** rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile in carta semplice;
- **certificato medico** indicante la causa del decesso;
- se l'Assicurato (nel caso in cui coincida con il Contraente) **NON** ha lasciato testamento: **atto di notorietà** ovvero **dichiarazione autenticata sostitutiva** dell'atto notorio autenticata da un notaio, cancelliere, autorità comunali (funzionario incaricato), in cui risulti che egli non ha lasciato testamento e nel quale siano indicati i suoi eredi legittimi, la loro data di nascita e capacità di agire, il loro grado di parentela con l'Assicurato (con la specifica indicazione che tali eredi legittimi sono gli unici, e non vi sono altri eredi legittimi oltre a quelli);
- se l'Assicurato (nel caso in cui coincida con il Contraente) **HA** lasciato testamento: **verbale di pubblicazione e copia autenticata del testamento ed atto di notorietà** ovvero **dichiarazione autenticata sostitutiva dell'atto notorio** autenticata da un notaio, cancelliere, autorità comunali (funzionario incaricato) in cui risulti che il testamento in questione è l'ultimo da ritenersi valido e non impugnato nel quale sono indicati l'elenco degli eredi testamentari, distinguendoli da eventuali legatari e l'elenco dei suoi eredi legittimi, la loro data di nascita e capacità di agire, il loro grado di parentela con l'Assicurato (con la specifica indicazione che tali eredi legittimi sono gli unici, e non vi sono altri soggetti a cui la legge attribuisca diritto o quote di eredità);
- **decreto del Giudice Tutelare** che autorizzi il tutore degli eventuali Beneficiari minori o privi di capacità di agire, a riscuotere la somma dovuta, indicandone il numero di polizza, con esonero dell'Impresa da ogni responsabilità in ordine al pagamento; il decreto può essere consegnato anche in copia autenticata.
- **in presenza di procura**, procura che contenga l'espressa autorizzazione a favore del procuratore a riscuotere le somme derivanti dal contratto indicandone il numero di polizza; segnaliamo in merito che non potranno essere ritenute valide procure rilasciate per pratiche successive;
- **in presenza di legale rappresentante**, decreto di nomina del legale rappresentante, ovvero documento equipollente dal quale si evinca il nominativo del legale rappresentante aggiornato alla data di richiesta di liquidazione.

IN CASO DI RICHIESTA DI RISCATTO TOTALE E PARZIALE

- il Contraente dovrà compilare il Modulo di richiesta di liquidazione e le dichiarazioni sottoscritte verranno direttamente autenticate dal Soggetto Incaricato. Solo nel caso in cui la richiesta di riscatto venga inviata a mezzo posta, il Contraente dovrà inviare all'Impresa anche la seguente documentazione:
 - * **copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;**
 - * **copia del codice fiscale;**
 - * **dichiarazione sottoscritta dal Contraente** con indicato il codice IBAN e l'intestatario del conto corrente bancario;
- l'Assicurato (se persona diversa dal Contraente) al momento della presentazione della richiesta di riscatto da parte del Contraente, dovrà sottoscrivere nel Modulo di richiesta di liquidazione la propria dichiarazione di esistenza in vita. Solo in caso di invio di tale richiesta a mezzo posta, sarà necessario che il Contraente invii anche il **certificato di esistenza in vita dell'Assicurato o autocertificazione e copia di un valido documento di identità dell'Assicurato;**
- nel caso di richiesta di riscatto parziale, la modalità di richiesta è la medesima del riscatto totale; il Contraente dovrà comunque indicare l'importo che intende riscattare nel Modulo di richiesta di liquidazione.

Solo in caso di invio della richiesta di riscatto parziale a mezzo posta, tale indicazione dovrà essere inviata unitamente alla documentazione indicata in caso di riscatto totale;

- il Contraente ha la possibilità di richiedere mediante una comunicazione scritta l'eventuale scelta di opzione di conversione del valore di riscatto totale in rendita;
- nel caso di scelta di conversione del valore di riscatto in una delle forme previste di rendita annua vitalizia, ogni anno e per tutto il periodo di corresponsione della rendita, l'Assicurato dovrà sottoscrivere, presso il Soggetto Incaricato dove è stato stipulato il Contratto, la propria dichiarazione di esistenza in vita. Solo in caso di invio della richiesta di liquidazione a mezzo posta all'Impresa, sarà necessario che l'Assicurato invii ogni anno il **proprio certificato di esistenza in vita o autocertificazione**.

L'Impresa si riserva di chiedere, in tutti i casi, l'ulteriore documentazione che si rendesse strettamente necessaria per definire la liquidazione dell'importo spettante.

Resta inteso che le spese relative all'acquisizione dei suddetti documenti gravano direttamente sugli aventi diritto.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, l'Impresa provvede alla liquidazione dell'importo dovuto entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentazione sopraindicata.

Decorso il termine dei trenta giorni sono dovuti gli interessi moratori a partire dal termine stesso a favore degli aventi diritto.

ART. 16 BENEFICIARI

La designazione dei Beneficiari fatta dal Contraente e riportata nella Proposta-Certificato può essere in qualsiasi momento modificata con richiesta del Contraente all'Impresa, tramite apposita comunicazione da presentare al Soggetto Incaricato oppure mediante disposizione testamentaria nei termini previsti dal Codice Civile.

Non è consentito designare quale Beneficiario il Soggetto Incaricato.

La designazione dei Beneficiari, non può essere modificata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente e i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto all'Impresa rispettivamente la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo il decesso del Contraente, se non con il consenso dei Beneficiari stessi;
- dopo che, verificatosi l'evento, i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto all'Impresa di voler profittare del beneficio.

ART. 17 DUPLICATO DELLA PROPOSTA-CERTIFICATO

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'esemplare della Proposta-Certificato, il Contraente o gli aventi diritto possono ottenerne un duplicato a proprie spese e responsabilità.

ART. 18 CESSIONE, PEGNO E VINCOLO

Il Contraente può cedere ad altri il Contratto, così come può costituirlo in pegno in favore di un terzo o comunque vincolare le somme assicurate.

Tali atti diventano efficaci solo quando l'Impresa, dietro comunicazione scritta del Contraente inviata tramite il Soggetto Incaricato o mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ne abbia fatto annotazione su apposita Appendice al Contratto.

Nel caso di vincolo, l'operazione di riscatto ed, in generale, l'operazione di liquidazione e di variazione contrattuale richiedono l'assenso scritto del vincolatario.

Nel caso di pegno, l'operazione di riscatto ed, in generale, l'operazione di liquidazione e di variazione contrattuale devono essere richieste dal creditore pignoratizio che si sostituisce in tutto e per tutto al Contraente cedente.

Non è consentito cedere il Contratto, costituire un pegno o un vincolo a favore del Soggetto Incaricato.

ART. 19 IMPOSTE

Le imposte, presenti e future, dovute sugli atti dipendenti dal Contratto sono a carico del Contraente, dell'Assicurato o dei Beneficiari o degli aventi diritto, secondo le Norme di Legge vigenti.

ART. 20 ARROTONDAMENTI

Tutti i valori in Euro riportati nel presente Contratto e nelle comunicazioni che l'Impresa farà al Contraente, all'Assicurato ed ai Beneficiari saranno indicati con due decimali.

Quando necessario, l'arrotondamento della seconda cifra avverrà con il criterio commerciale e cioè, per difetto, se la terza cifra decimale è inferiore a 5, per eccesso, se è pari o superiore a 5.

ART. 21 FORO COMPETENTE

Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente o delle persone fisiche che intendono far valere diritti derivanti dal Contratto.

In caso di controversia è possibile adire l'Autorità Giudiziaria previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione previsto dal D.Lgs. n. 28 del 4.3.2010, rivolgendosi ad un Organismo di mediazione imparziale iscritto nell'apposito registro presso il Ministero di Giustizia.

3.1 CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE

Il presente Contratto fa parte di una speciale categoria di Assicurazioni sulla Vita alle quali l'Impresa riconosce una rivalutazione del capitale assicurato nella misura e secondo le modalità di seguito indicate. A tal fine l'Impresa gestisce, secondo quanto previsto dal Regolamento della Gestione Interna Separata "Gestione Forme Individuali LIFIN", attività di importo non inferiore alle relative riserve matematiche.

A) MISURA ANNUA DELLA RIVALUTAZIONE

L'Impresa dichiara entro il 31 marzo di ciascun anno il rendimento annuo da attribuire al Contratto conseguito dalla Gestione Interna Separata LIFIN.

Il beneficio finanziario da attribuire al Contratto è ottenuto sottraendo al rendimento annuo conseguito dalla Gestione Interna Separata LIFIN determinato come descritto all'Art. 5 del Regolamento, la commissione di gestione trattenuta dall'Impresa pari all'1%.

La misura annua di rivalutazione coincide con il beneficio finanziario sopra definito.

Per i primi cinque anni dalla Data di Decorrenza il Tasso minimo garantito dall'Impresa è pari all'1,50%. Trascorso tale termine l'Impresa si riserva di variare detto tasso - fermo restando il rispetto delle disposizioni ISVAP in materia di tassi massimi di interesse applicabili ai contratti di assicurazione sulla vita. In ogni caso il nuovo tasso non potrà essere inferiore al tasso massimo applicabile sopra definito diminuito dell'1,00%. In caso di modifica l'Impresa comunicherà preventivamente per iscritto al Contraente il nuovo Tasso Minimo Garantito. In tale comunicazione verrà specificato che la modifica avrà effetto solo sulle "quote" di capitale derivanti da ciascun versamento effettuato successivamente alla data di variazione.

B) RIVALUTAZIONE DEL CAPITALE ASSICURATO

Ad ogni ricorrenza annuale del Contratto, il Capitale assicurato viene rivalutato mediante aumento, a totale carico dell'Impresa, della Riserva Matematica accantonata a tale data.

Tale aumento viene determinato secondo la misura di rivalutazione fissata, a norma del punto A), entro il 31 marzo che precede l'anniversario suddetto.

Il Capitale assicurato viene aumentato nella stessa misura e quindi il Contratto si considera come sottoscritto sin dall'origine per il nuovo Capitale assicurato. Segue, in particolare, che ciascuna rivalutazione viene applicata al capitale comprensivo degli aumenti derivanti da eventuali precedenti rivalutazioni.

Ad ogni anniversario della Data di Decorrenza l'aumento del capitale assicurato viene comunicato al Contraente.

3.2 REGOLAMENTO DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA “GESTIONE FORME INDIVIDUALI - LIFIN”

ART. 1 ISTITUZIONE E DENOMINAZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA GESTIONE FORME INDIVIDUALI – LIFIN

L'Impresa di Assicurazione ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, un portafoglio di investimenti gestito separatamente dagli altri attivi dalla stessa detenuti, denominato GESTIONE FORME INDIVIDUALI - LIFIN, di seguito per brevità LIFIN, in funzione del cui rendimento si rivalutano le prestazioni dei contratti ad esso collegati.

Il valore delle attività della Gestione Separata non può essere inferiore all'importo delle Riserve Matematiche costituite dall'Impresa di Assicurazione per i Contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla Gestione stessa.

L'Impresa di Assicurazione, qualora ne ravvisasse l'opportunità in un'ottica di ricerca di maggiore efficienza anche in termini di costi di gestione, senza addurre danno alcuno al Contraente, potrà procedere alla fusione della Gestione Separata con altre Gestioni Separate aventi analoghe caratteristiche.

Qualora l'Impresa di Assicurazione intenda dar corso all'operazione di fusione dovrà inviare una comunicazione al Contraente. Tale operazione è comunque soggetta alla preventiva autorizzazione dell'ISVAP.

La valuta di denominazione della Gestione Separata è l'Euro.

Il presente Regolamento costituisce parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.

Art. 2 PARTECIPANTI ALLA GESTIONE SEPARATA

Nella Gestione LIFIN confluiranno le attività relative ai Contratti di Assicurazione sulla Vita che prevedono la rivalutazione annua delle prestazioni.

Alla Gestione Separata possono partecipare sia le persone fisiche che le persone giuridiche, mediante la sottoscrizione di un contratto a prestazioni rivalutabili.

Art. 3 OBIETTIVI E POLITICHE DI INVESTIMENTO

La Gestione LIFIN ha come obiettivo l'ottenimento di un rendimento lordo coerente con l'andamento dei tassi di interesse obbligazionari area Euro, in un'ottica di medio periodo nel rispetto dell'equilibrio tecnico tra remunerazione minima garantita agli Assicurati e redditività degli attivi, tenendo in considerazione la durata media delle passività e degli investimenti della gestione.

Il portafoglio della Gestione Separata può essere investito principalmente nelle seguenti attività con i limiti quantitativi di cui alla Tabella riportata nell'Articolo 4 ed i limiti qualitativi di seguito indicati:

- Titoli obbligazionari di emittenti governativi o sovranazionali, titoli obbligazionari di emittenti corporate, comprese le obbligazioni strutturate di credito che prevedano almeno il rimborso del capitale a scadenza, con un rating maggiore o uguale a Investment Grade. Nel comparto obbligazionario sono ricompresi anche gli investimenti nel mercato monetario, quali a titolo esemplificativo, obbligazioni di emittenti governativi e corporate a breve termine, depositi bancari e certificati di deposito (obbligazionario governativo ed obbligazionario corporate).

L'acquisto di titoli obbligazionari corporate non Investment Grade è ammesso in misura residuale;

- Titoli azionari quotati sui principali mercati regolamentati europei ed internazionali;
- Investimenti Alternativi e altro quali: OICR non armonizzati, fondi mobiliari chiusi non negoziati in un mercato regolamentato, fondi riservati e speculativi, partecipazioni in società immobiliari, quote di OICR immobiliari o immobili nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa di settore.

L'area geografica di riferimento prevalente è l'Area Euro e, in misura residuale altri paesi dell'Area OCSE.

Nella Gestione potranno essere utilizzati strumenti finanziari derivati sia con finalità di copertura del rischio su titoli in portafoglio, sia al fine di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio stesso nel rispetto comunque delle disposizioni normative vigenti in materia. L'utilizzo di strumenti derivati non deve comportare la violazione di eventuali limiti di investimento previsti per gli attivi sottostanti.

Non è esclusa la possibilità di investire in parti di OICR o in altri strumenti finanziari emessi da controparti di cui all'art. 5 del Regolamento ISVAP n. 25, in misura non superiore al 10% dell'ammontare delle riserve tecniche della gestione separata alla chiusura dell'esercizio precedente.

Tali investimenti sono comunque effettuati alle stesse condizioni di mercato applicate da controparti terze sugli stessi mercati.

Art. 4 CRITERI DI INVESTIMENTO NELLA GESTIONE SEPARATA

L'Impresa di Assicurazione investe le attività della Gestione Separata secondo quanto indicato nella seguente tabella:

Limiti di investimento LIFIN		Limiti	
Obbligazionario governativo (*)	Titoli di Stato AAA e Supranational	≥ 0%	≤ 50%
	Titoli di stato italiano	≥ 50%	≤ 95%
	Altri titoli di stato con rating maggiore, uguale A-	≥ 0%	≤ 10%
Obbligazionario Corporate (**)	Titoli Corporate	≥ 0%	≤ 15%
Azionario (**)	Azionario	≥ 0%	≤ 5%
Investimenti Alternativi/Altro	Investimenti alternativi	≥ 0%	≤ 2%
	Fondi Private e Immobiliari	≥ 0%	≤ 5%
Derivati e strutturati		≥ 0%	≤ 10%

(*) *Nel comparto Obbligazionario Governativo non sono previsti investimenti in quote di OICR.*

(**) *L'investimento indicato si realizza attraverso investimenti diretti o attraverso l'acquisto di OICR armonizzati.*

Art. 5 PERIODO DI OSSERVAZIONE E TASSO MEDIO DI RENDIMENTO

Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento della Gestione Separata è annuale.

Il tasso medio di rendimento della Gestione Separata, relativo al periodo di osservazione di cui sopra, è calcolato con periodicità mensile ed è uguale al rapporto tra il risultato finanziario della gestione e la giacenza media delle attività della gestione stessa.

Il risultato finanziario della Gestione è costituito dai proventi finanziari della gestione, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione, nonché dagli utili e dalle perdite effettivamente realizzate nel periodo di osservazione, al netto delle spese sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della Gestione e per l'attività di verifica contabile ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale.

Gli utili realizzati comprendono anche quelli eventualmente derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dall'Impresa in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della Gestione Separata.

Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione e cioè al prezzo di acquisto per le attività di nuova acquisizione. Il trasferimento di attività dal patrimonio dell'Impresa alla Gestione Separata avviene al valore di mercato rilevato alla data di immissione delle attività nella Gestione Separata.

La giacenza media delle attività della Gestione Separata è pari alla somma delle giacenze medie nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della Gestione, ed è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione.

Art. 6 SPESE GRAVANTI SULLA GESTIONE SEPARATA

Le spese a carico della Gestione Separata sono rappresentate unicamente da:

- a) Le spese effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della Gestione Separata;
- b) I compensi dovuti alla Società di Revisione di cui all'Art. 7 "REVISIONE CONTABILE".

Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.

Art. 7 REVISIONE CONTABILE

La Gestione Separata LIFIN è sottoposta alla verifica da parte di una Società di Revisione iscritta nell'apposito registro previsto dalla normativa vigente.

In particolare, la Società di Revisione dichiara, con apposita relazione, di aver verificato:

- la consistenza delle attività, la conformità delle stesse e dei loro criteri di valutazione alla normativa vigente ed al presente regolamento;
- la correttezza del risultato finanziario e del conseguente tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione;
- l'adeguatezza delle attività assegnate alla Gestione Separata alla fine del periodo di osservazione rispetto alle Riserve Matematiche dell'Impresa di Assicurazione;
- la conformità del rendiconto e del prospetto della composizione della Gestione Separata alla normativa vigente.

Art. 8 MODIFICHE DEL REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA

Il presente Regolamento della Gestione Separata può subire modifiche derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con l'esclusione di quelli meno favorevoli per il Contraente.

Come indicato al precedente Art. 1 del presente Regolamento, è inoltre ammessa la possibilità di fusione della Gestione Separata con altra Gestione Separata dell'Impresa di Assicurazione avente caratteristiche del tutto simili.

In tal caso, l'Impresa di Assicurazione provvederà ad inviare una comunicazione al Contraente contenente le motivazioni che hanno determinato la scelta di fusione e le relative conseguenze anche in termini economici, la data di effetto della fusione, le caratteristiche e la composizione delle Gestioni Separate interessate dall'operazione, l'indicazione delle commissioni gravanti sulla nuova Gestione Separata, i criteri di liquidazione degli attivi della Gestione Separata oggetto di fusione e di reinvestimento nella nuova Gestione Separata nonché le modalità di adesione o meno all'operazione di fusione.

L'Impresa di Assicurazione provvederà a trasferire, senza alcun onere o spese per il Contraente, tutte le attività finanziarie relative alla Gestione Separata originariamente collegata al Contratto presso la Gestione derivante dalla fusione.

Indipendentemente dalle modalità di fusione, tale operazione non potrà comportare alcun aggravio economico per il Contraente. Tale operazione è comunque soggetta alla preventiva autorizzazione dell'ISVAR.

Data ultimo aggiornamento: 31 ottobre 2012

4. GLOSSARIO

AVIVA PROSPECTIVA PLUS

Assicurato: persona fisica sulla cui vita viene stipulato il Contratto che può coincidere o no con il Contraente. Le prestazioni previste dal Contratto sono determinate in funzione degli eventi attinenti alla sua vita;

Beneficiario: persona fisica o giuridica designata nella Proposta-Certificato dal Contraente che può coincidere o no con il Contraente stesso, e che riceve la prestazione prevista dal Contratto quando si verifica l'evento assicurato;

Capitale in caso di decesso: capitale pagato al Beneficiario in caso di decesso dell'Assicurato;

Caricamento: parte del premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi dell'Impresa;

Commissione di gestione: rendimento finanziario fisso che l'Impresa trattiene dal rendimento finanziario della Gestione Interna Separata;

Contraente: persona fisica o giuridica che può coincidere o no con l'Assicurato o il Beneficiario, che stipula il Contratto di Assicurazione e si impegna al versamento dei premi ricorrenti all'Impresa;

Contratto: Contratto di Assicurazione sulla vita con il quale l'Impresa, a fronte del pagamento di premi ricorrenti ed eventuali versamenti aggiuntivi, si impegna a liquidare il Capitale assicurato al Beneficiario in qualunque momento avvenga il decesso dell'Assicurato;

Costi: oneri a carico del Contraente gravanti sul Contratto;

Costo percentuale medio annuo: Indicatore sintetico di quanto si riduce ogni anno, per effetto di eventuali costi prelevati annualmente dalle risorse gestite dall'Impresa, il potenziale tasso di rendimento della polizza rispetto a quello di un'ipotetica operazione non gravata da costi;

Data di Conclusione: il Contratto si considera concluso quando viene sottoscritta la Proposta-Certificato e viene versato il primo premio ricorrente – o prima rata di premio – in caso di frazionamento mensile;

Data di Decorrenza: data dalla quale decorrono le Garanzie previste dal Contratto ovvero le ore 24 della Data di Conclusione. La Data di Decorrenza è indicata nella Lettera Contrattuale di Conferma;

Durata del Contratto: periodo durante il quale il Contratto è efficace ovvero l'intera vita dell'Assicurato fermo restando la facoltà del Contraente di richiedere il pagamento di quanto maturato fino a quel momento attraverso l'esercizio del diritto di riscatto;

Durata pagamento premi: periodo che intercorre fra la Data di Decorrenza del Contratto di Assicurazione e la scadenza del piano di versamento dei premi previsto dal Contratto stesso e prescelto dal Contraente al momento della sottoscrizione della Proposta-Certificato;

Gestione Interna Separata: Fondo appositamente creato dall'Impresa di Assicurazione e gestito separatamente rispetto al complesso delle attività in cui confluiscono i premi al netto dei costi versati dai Contraenti che hanno sottoscritto polizze rivalutabili. Dal rendimento ottenuto dalla Gestione Interna Separata deriva la rivalutazione da attribuire alle prestazioni assicurate;

Impignorabilità e inesquestrabilità: principio secondo cui le somme dovute dall'Impresa al Beneficiario o al Contraente non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.

Impresa: - Aviva Life S.p.A. - autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con la quale il Contraente stipula il Contratto di Assicurazione;

ISVAP: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo;

Margine di Solvibilità: rappresenta una garanzia di stabilità finanziaria dell'Impresa di Assicurazione, è calcolato in proporzione agli impegni assunti dall'Impresa nei confronti degli Assicurati;

Opzione di rendita: clausola del Contratto di Assicurazione secondo cui il Contraente può scegliere che il valore di riscatto totale sia convertito in una rendita vitalizia;

Premio ricorrente: importo che il Contraente si impegna a corrispondere per tutta la durata del pagamento dei premi. Ciascun premio ricorrente versato concorre a definire, indipendentemente dagli altri, una quota di prestazione assicurata;

Premi versati: la somma degli importi, al lordo dei costi, relativi ai premi ricorrenti e agli eventuali versamenti aggiuntivi che il Contraente ha versato nel corso della Durata del Contratto.

Proposta-Certificato: è il documento con il quale si dà corso al Contratto e che ne attesta la stipulazione;

Recesso: diritto del Contraente di recedere dal Contratto e farne cessare gli effetti;

Rendimento Finanziario: risultato finanziario della Gestione Interna Separata nel periodo previsto dal Regolamento della Gestione stessa;

Riscatto totale: facoltà del Contraente di interrompere anticipatamente il Contratto, richiedendo la liquidazione del valore maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle Condizioni di Assicurazione;

Riscatto parziale: facoltà del Contraente di riscuotere anticipatamente una parte del valore di riscatto maturato sulla polizza alla data della richiesta, determinato in base alle Condizioni di Assicurazione;

Soggetto Incaricato: Sportello della Banca appartenente al Gruppo Banca Marche presso cui è stato stipulato il Contratto;

Tasso minimo garantito: rendimento finanziario, annuo e composto, che l'Impresa di assicurazione garantisce alle prestazioni assicurate. E' riconosciuto anno per anno tenendo conto del rendimento finanziario conseguito dalla Gestione Interna Separata;

Valuta di denominazione: valuta o moneta in cui sono espresse le prestazioni contrattuali. Il presente Contratto è stipulato in Euro;

Versamento Aggiuntivo: importo che il Contraente ha facoltà di versare per integrare i premi ricorrenti previsti dal Contratto.

5. INFORMATIVA SULLA PRIVACY E SULLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA

Per rispettare la normativa in materia di protezione dei dati personali l'Impresa informa gli interessati sull'uso dei loro dati personali e sui loro diritti ai sensi dell'articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003).

La nostra azienda deve acquisire (o già detiene) alcuni dati relativi agli interessati (Contraenti e Assicurati).

UTILIZZO DEI DATI PERSONALI PER SCOPI ASSICURATIVI*

** Le finalità assicurative richiedono, come indicato nella raccomandazione del Consiglio d'Europa REC (2002) 9, che i dati siano trattati, tra l'altro, anche per l'individuazione e/o perseguimento di frodi assicurative.*

I dati forniti dagli interessati o da altri soggetti che effettuano operazioni che li riguardano o che, per soddisfare loro richieste, forniscono all'azienda informazioni commerciali, finanziarie, professionali, ecc., sono utilizzati da AVIVA LIFE S.p.A., d'Impresa del Gruppo AVIVA e da terzi a cui essi verranno comunicati al fine di:

- dare esecuzione al servizio assicurativo e/o fornire il prodotto assicurativo, nonché servizi e prodotti connessi o accessori, che gli interessati hanno richiesto,
- ridistribuire il rischio mediante coassicurazione e/o riassicurazione, anche mediante l'uso di fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza.

La nostra Impresa chiede, quindi, agli interessati di esprimere il consenso - contenuto nella Proposta-Certificato - per il trattamento dei loro dati, strettamente necessari per la fornitura di servizi e prodotti assicurativi dagli stessi richiesti.

Per i servizi e prodotti assicurativi la nostra Impresa ha necessità di trattare anche dati "sensibili" (art. 4, comma 1, lett. d, del Codice in materia di protezione dei dati personali), in particolare quelli idonei a rilevare lo stato di salute, strettamente strumentali all'erogazione degli stessi - come nel caso di perizie mediche per la sottoscrizione di polizze vita o per la liquidazione dei sinistri -. Il consenso richiesto riguarda, pertanto, anche tali dati per queste specifiche finalità.

Per tali finalità i dati degli interessati potrebbero essere comunicati ai seguenti soggetti che operano come autonomi titolari: altri assicuratori, coassicuratori, riassicuratori, agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM), broker assicurativi, Società di Gestione del Risparmio, organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo, ISVAP, Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie quali INPS, INPGI, Forze dell'ordine ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.

Il consenso degli interessati riguarda, pertanto, anche l'attività svolta dai suddetti soggetti, il cui elenco, costantemente aggiornato, è disponibile gratuitamente chiedendolo a:

AVIVA LIFE S.p.A. – Via A. Scarsellini 14 - 20161 Milano - tel. 02.2775 447.

Senza tali dati la nostra Impresa non potrebbe fornire agli interessati i servizi e i prodotti assicurativi richiesti, in tutto o in parte.

Alcuni dati, poi, devono essere comunicati dagli interessati o da terzi per obbligo di legge (lo prevede, ad esempio, la disciplina antiriciclaggio).

Le informazioni relative alle operazioni poste in essere dagli interessati, ove ritenute "sospette" ai sensi della normativa antiriciclaggio (art. 41, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231), potranno essere comunicate dall'Impresa ad altri intermediari finanziari appartenenti al Gruppo AVIVA.

MODALITÀ D'USO DEI DATI

Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all'art. 4, comma 1, lett. a, della Legge: raccolta, registrazione e organizzazione, elaborazione, compresi modifica, raffronto/interconnessione, utilizzo, comprese consultazione, comunicazione, conservazione, cancellazione/distruzione, sicurezza/protezione, comprese accessibilità/confidenzialità, integrità, tutela.

I dati personali degli interessati sono utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per fornire agli stessi i servizi, i prodotti e le informazioni da loro richiesti, anche mediante l'uso del fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza. L'Impresa utilizza le medesime modalità anche quando comunica, per tali fini, alcuni di questi dati ad altre aziende dello stesso settore, in Italia ed all'estero e ad altre aziende dello stesso Gruppo, in Italia ed all'estero. Per taluni servizi, vengono utilizzati soggetti di fiducia che svolgono, per conto dell'Impresa, compiti di natura tecnica od organizzativa. Alcuni di questi soggetti sono operanti anche all'estero.

Questi soggetti sono diretti collaboratori e svolgono la funzione di "Responsabile" o dell' "incaricato" del trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti "Titolari" del trattamento stesso. Si tratta, in modo particolare, di soggetti facenti parte del Gruppo AVIVA o della catena distributiva (agenti o altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione sulla vita, consulenti tecnici) ed altri soggetti che svolgono attività ausiliarie per conto dell'Impresa (legali, medici, società di servizi per il quietanzamento, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione, società di servizi postali indicate nei plichi postali utilizzati), società di revisione e di consulenza, società di informazione commerciale per rischi finanziari, società di servizi per il controllo delle frodi, società di recupero crediti.

In considerazione della suddetta complessità dell'organizzazione e della stretta interrelazione fra le varie funzioni aziendali, l'Impresa precisa infine che quali responsabili o incaricati del trattamento possono venire a conoscenza dei dati tutti i suoi dipendenti e/o collaboratori di volta in volta interessati o coinvolti nell'ambito delle rispettive mansioni in conformità alle istruzioni ricevute.

L'elenco di tutti i soggetti suddetti è costantemente aggiornato e può essere conosciuto agevolmente e gratuitamente richiedendolo a: AVIVA LIFE S.p.A. – Via A. Scarsellini 14 - 20161 Milano - tel. 02.2775.447, ove potranno essere conosciute anche la lista dei Responsabili in essere, nonché informazioni più dettagliate circa i soggetti che possono venire a conoscenza dei dati in qualità di incaricati.

Il consenso espresso dagli interessati, pertanto, riguarda anche la trasmissione a queste categorie ed il trattamento dei dati da parte loro è necessario per il perseguimento delle finalità di fornitura del prodotto o servizio assicurativo richiesto e per la redistribuzione del rischio.

L'Impresa informa, inoltre, che i dati personali degli interessati non verranno diffusi.

Gli interessati hanno il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i loro dati e come essi vengono utilizzati. Inoltre hanno il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare, cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento (questi diritti sono previsti dall'articolo 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali; la cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge, per l'integrazione occorre vantare un interesse, il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi di materiale commerciale e pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato e, negli altri casi, l'opposizione presuppone sempre un motivo legittimo).

Per l'esercizio dei loro diritti gli interessati possono rivolgersi a:

Servizio Privacy - AVIVA LIFE S.p.A. – Via A. Scarsellini 14 - 20161 Milano - tel. 02.2775.447 - fax 02.2775.474 – email privacy_vita@avivaitalia.it

L'Amministratore Delegato pro tempore è titolare del trattamento dei dati personali, per l'Area Industriale Assicurativa.



Aviva Life S.p.A.
Via A. Scarsellini 14 20161 Milano
www.avivaitalia.it
Tel. +39 02 2775.1
Fax +39 02 2775.204

**PROPOSTA
AVIVA PROSPECTIVA PLUS
Tariffa (V10S)**

COD. PRODOTTO	AGENZIA	RETE BANCA	SPORTELLO	COLLOCATORE	PROPOSTA DI ADESIONE N.
CONTRAENTE Cognome e Nome Luogo e data di nascita Indirizzo Documento di identità _____ Numero Ente, Luogo e Data rilascio Codice fiscale _____ Sesso Professione _____ Attività economica: Sottogruppo Gruppo/Ramo					
Nel caso in cui il Contraente sia una persona giuridica e i dati di cui sopra si riferiscono al legale rappresentante Ragione Sociale _____ Partita Iva Indirizzo _____					
ASSICURATO Cognome e Nome Luogo e data di nascita Codice Fiscale _____ Sesso Indirizzo Professione					
BENEFICIARI IN CASO DI MORTE DELL'ASSICURATO:					
CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO (Tariffa V10S) Premio Ricorrente su base annua (comprensivo dei caricamenti) _____ Frazionamento Prestazione iniziale assicurata _____ <input type="checkbox"/> annuale <input type="checkbox"/> mensile Data di Decorrenza _____ Data scadenza Vita Intera Durata pagamento premi _____					
SPESE: (Art. 9 Costi) le spese da applicarsi sui premi ricorrenti sono le seguenti: - spesa fissa: pari a Euro 12,00 per il frazionamento annuale; pari a Euro 1,00 per il frazionamento mensile - caricamento percentuale: pari al 2,5% da applicarsi sul premio ricorrente al netto della spesa fissa:					
MODALITÀ DI PAGAMENTO: Il pagamento dei premi ricorrenti viene effettuato utilizzando la procedura di addebito sul conto corrente bancario del Contraente appoggiato presso la Banca indicata in calce. Ai fini dell'attestazione dell'avvenuto pagamento dei premi fa fede la documentazione contabile del competente Istituto di Credito.					
AUTORIZZAZIONE DI ADDEBITO IN CONTO Il sottoscritto Titolare del conto, indicato in calce, autorizza la Banca del Gruppo Banca delle Marche S.p.A. ad addebitare sul proprio conto corrente, l'importo sia del premio ricorrente che dei successivi premi, relativi al presente contratto: IBAN _____ alla data del _____ LUOGO E DATA _____ IL CORRENTISTA _____					
DICHIARAZIONI AI FINI DI APPROVAZIONI SPECIFICHE Il Contraente e l'Assicurato dichiarano di aver preso esatta conoscenza delle Condizioni di Assicurazione e di approvare specificamente - ai sensi e per gli effetti degli articoli del Codice Civile: 1341: Condizioni Generali di Contratto e 1342: Contratto concluso mediante moduli e formulari - i seguenti articoli e norme: Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato; Conclusione e Decorrenza del Contratto; Sospensione e ripresa del pagamento dei premi ricorrenti; Riscatto; Pagamenti dell'Impresa. LUOGO E DATA _____ IL CONTRAENTE _____ L'ASSICURATO _____					

COPIA PER IL CLIENTE

IL SOTTOSCRITTO CONTRAENTE DICHIARA DI AVER:

- ricevuto il Fascicolo Informativo AVIVA PROSPECTIVA PLUS - redatto secondo le prescrizioni ISVAP - contenente la Scheda Sintetica, la Nota Informativa, le Condizioni di Assicurazione, il Glossario, l'Informativa sulla Privacy e la presente Proposta-Certificato che definiscono il Contratto;
- ricevuto il Progetto esemplificativo personalizzato;
- ricevuto il documento contenente – ai sensi dell'art.49 comma 2, lett. a) del Regolamento ISVAP n.5/2006 – i dati essenziali degli Intermediari e della loro attività, le informazioni su potenziali situazioni di conflitto d'interessi e sugli strumenti di tutela dei Contraenti (modello predisposto dall'Intermediario);
- ricevuto la comunicazione informativa sugli obblighi di comportamento cui gli Intermediari sono tenuti – ai sensi dell'art.49 comma 2, lett. a)bis del Regolamento ISVAP n. 5/2006 - nei confronti dei Contraenti (modello predisposto dall'Intermediario);
- LETTO, COMPRESO e ACCETTATO le condizioni di Assicurazione.

LUOGO E DATA

IL CONTRAENTE _____

DICHIARAZIONE DA SOTTOSCRIVERE SOLO NEL CASO IN CUI IL CONTRAENTE SIA UNA PERSONA GIURIDICA

Il Contraente si impegna a tenere tempestivamente aggiornata l'Impresa di Assicurazione, nel corso della durata contrattuale, in merito ai rapporti partecipativi superiori al 25% che abbia in corso con altri Soggetti.

Inoltre, nel caso in cui alla data di sottoscrizione della presente Proposta-Certificato il Contraente abbia già in essere rapporti di cui sopra, indica di seguito i dati riferiti a tali Soggetti (riportare Ragione Sociale, Sede Legale e Codice Fiscale/Partita IVA)

LUOGO E DATA

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE _____

DIRITTO DI RECESSO

Il Contraente può recedere dal Contratto entro trenta giorni dalla data di conclusione del Contratto. Il diritto di recesso libera il Contraente e l'Impresa da qualsiasi obbligazione futura derivante dal Contratto.

L'Impresa entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al recesso, rimborsa al Contraente il premio da questi corrisposto.

LUOGO E DATA

IL CONTRAENTE _____

DICHIARAZIONI

Il Contraente e Assicurato (se diverso dal Contraente):

- confermano che tutte le dichiarazioni contenute nella presente Proposta-Certificato - anche se materialmente scritte da altri – sono complete ed esatte;
- dichiarano di essere a conoscenza che la presente Proposta-Certificato è parte integrante del Fascicolo Informativo e delle eventuali Appendici al Contratto;
- prendono atto che il Contratto, con la sottoscrizione della presente Proposta e il pagamento del primo premio ricorrente o prima rata di premio – in caso di frazionamento mensile –, è concluso e che AVIVA LIFE S.p.A. - l'Impresa, si impegna a riconoscere PIENA VALIDITÀ CONTRATTUALE alla presente Proposta-Certificato, fatto salvo errori di calcolo che comportino risultati difformi dall'esatta applicazione della tariffa;
- prendono atto che il Contratto decorre dalle ore 24 della data di conclusione dello stesso. L'Impresa invia al Contraente la Lettera Contrattuale di Conferma, quale documento contrattuale che definisce il ricevimento del premio da parte dell'Impresa e che riassume i dati identificativi del Contratto;
- dichiarano di aver preso conoscenza dell'articolo «CONFLITTO DI INTERESSI» delle Condizioni di Assicurazione.

Il Contraente dichiara di AVER LETTO e ACCETTATO quanto riportato in merito ai TERMINI DI DECORRENZA sopra indicati.

L'Assicurato, qualora diverso dal Contraente, acconsente alla sottoscrizione della presente Proposta, ai sensi dell'Art. 1919 del Codice Civile.

LUOGO E DATA

IL CONTRAENTE _____ L'ASSICURATO _____

QUESTIONARIO PER LA VALUTAZIONE DELL'ADEGUATEZZA

A. INFORMAZIONI ANAGRAFICHE

A1. Et  _____

B. INFORMAZIONI SULLO STATO OCCUPAZIONALE (SOLO PER PERSONE FISICHE)

B1. Qual   attualmente il Suo stato occupazionale?

lavoratore dipendente
 pensionato

lavoratore autonomo
 non occupato

C. INFORMAZIONI SULLE PERSONE DA TUTELARE OVVERO PROTEGGERE

C1. Lei ha eventuali soggetti da tutelare ovvero proteggere (familiari o altri soggetti)?

S 

No

D. INFORMAZIONI SULLA ATTUALE SITUAZIONE ASSICURATIVA

D1. Attualmente quali aree di bisogno sono soddisfatte da coperture assicurative - previdenziali?

risparmio/investimento
 previdenza/pensione complementare
 protezione assicurativa di rischio (morte, invalidit , malattie gravi)
 nessuna copertura assicurativa

D2. Le eventuali attuali coperture assicurative – previdenziali coprono appieno le esigenze relative alle aree di bisogno da Lei sopra indicate?

S 

No

E. INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE FINANZIARIA

E1. Qual   la Sua disponibilit  all'investimento?

fino a 20.000 Euro
 oltre 20.000 e fino a 50.000 Euro
 oltre 50.000 Euro

unica soluzione
 unica soluzione
 unica soluzione

da rateizzare nel corso del contratto
 da rateizzare nel corso del contratto
 da rateizzare nel corso del contratto

F. INFORMAZIONI SULLE ASPETTATIVE ASSICURATIVE – PREVIDENZIALI

F1. Quali aree di bisogno ritiene importante soddisfare con coperture assicurative - previdenziali?

risparmio/investimento
 previdenza/pensione complementare
 protezione assicurativa di rischio (morte, invalidit , malattie gravi)

F2. Fra quanto tempo pensa di utilizzare una parte significativa dell'investimento (orizzonte temporale minimo)?

fino a 2 anni
 oltre 6 anni e fino a 10 anni

oltre 2 anni e fino a 6 anni
 oltre 10 anni

F3. Quale dei seguenti ipotetici risultati – risposta a, b, c e d – in relazione a situazioni di mercato pi  favorevoli e meno favorevoli, corrisponde maggiormente alla sua massima propensione al rischio in relazione all'orizzonte temporale sopraindicato?

	<input type="checkbox"/> Rischio Basso	<input type="checkbox"/> Rischio Medio - Basso	<input type="checkbox"/> Rischio Medio	<input type="checkbox"/> Rischio Alto
Scenario migliore	Rendimento massimo basso	Rendimento massimo medio	Rendimento massimo alto	Rendimento massimo molto alto
Scenario peggiore	Perdita molto bassa	Perdita medio/bassa	Perdita media	Perdita alta

Le informazioni contenute nel presente questionario hanno consentito la valutazione dell'adeguatezza della proposta assicurativa alle esigenze del Contraente

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Gli interessati (Contraente, Assicurato), preso atto dell'informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) – riportata nelle Condizioni di Assicurazione – acconsentono al trattamento dei loro dati personali, ivi compresi quelli sensibili idonei a rilevare lo stato di salute, per le finalità, con le modalità e da parte dei soggetti nella medesima indicati.

LUOGO E DATA _____ IL CONTRAENTE _____ L'ASSICURATO _____

DICHIARAZIONE DI VOLONTÀ DI ACQUISTO IN CASO DI ADEGUATEZZA

Il sottoscritto Contraente dichiara di aver risposto alle domande del "Questionario per la valutazione dell'adeguatezza" secondo quanto riportato nel retro della presente proposta.

LUOGO E DATA _____ IL CONTRAENTE _____

DICHIARAZIONE DI RIFIUTO DI FORNIRE LE INFORMAZIONI RICHIESTE

Il sottoscritto Contraente dichiara di non voler rispondere alle domande riportate nel "Questionario per la valutazione dell'adeguatezza" o ad alcune di esse, nella consapevolezza che ciò ostacola la valutazione dell'adeguatezza del contratto alle proprie esigenze assicurative.

LUOGO E DATA _____ IL CONTRAENTE _____

DICHIARAZIONE DI VOLONTÀ DI ACQUISTO IN CASO DI POSSIBILE INADEGUATEZZA

Il sottoscritto Intermediario dichiara di avere informato il Contraente dei principali motivi, di seguito riportati, per i quali, sulla base delle informazioni disponibili, la proposta assicurativa non risulta o potrebbe non risultare adeguata alle Sue esigenze assicurative.

Il sottoscritto Contraente dichiara di voler comunque stipulare il relativo contratto.

MOTIVAZIONI

LUOGO E DATA _____ L'INTERMEDIARIO _____
 IL CONTRAENTE _____

Generalità dell'acquirente che ha effettuato la rilevazione dei dati del Contraente ai sensi della normativa vigente in materia di antiriciclaggio.

NOME E COGNOME (stampatello) _____

FIRMA _____

Data ultimo aggiornamento: 31 ottobre 2012

Aviva Life S.p.A.

Sede legale e sede sociale in Italia Via A. Scarsellini 14 20161 Milano Capitale Sociale Euro 25.480.080,00 (i.v.) R.E.A. di Milano 1355410 Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA 10210040159 Società con unico socio soggetta a direzione e coordinamento di Aviva Italia Holding S.p.A. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 19305 del 31/03/1992 (Gazzetta Ufficiale n. 82 del 07/04/1992) Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00103 Iscrizione all'albo dei gruppi assicurativi n. 038.00006



Aviva Life S.p.A.

Via A. Scarsellini 14 20161 Milano

www.avivaitalia.it

Tel. +39 02 2775.1

Fax +39 02 2775.204



Aviva Life S.p.A. è una società del Gruppo Aviva



Sede legale e sede sociale in Italia Via A. Scarsellini 14 20161 Milano Capitale Sociale Euro 25.480.080,00 (i.v.) R.E.A. di Milano 1355410 Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA 10210040159 Società con unico socio soggetta a direzione e coordinamento di Aviva Italia Holding S.p.A. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 19305 del 31/03/1992 (Gazzetta Ufficiale n. 82 del 07/04/1992) Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00103 Iscrizione all'albo dei gruppi assicurativi n. 038.00006